C i t t a’ d i L o c r i

Provincia di Reggio Calabria

# Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC)

**Premessa**

Ai sensi dell'art. 1, comma 682, della L. 147/2013, il comune adotta, ai sensi dell'art. 52 del D.lgs 446/97, il regolamento dell'imposta unica comunale (IUC). Il tributo, introdotto dall'art. 1, comma 639, della medesima legge, è in realtà un "contenitore" di tre prelievi differenti: l'imposta municipale propria, alla quale continuano ad applicarsi le specifiche norme di disciplina (comma 703), il tributo per i servizi indivisibili (TASI) e la tassa sui rifiuti (TARI). Si ritiene che il comune possa, in attuazione del citato comma 682, predisporre o un unico regolamento, contenente la disciplina regolamentare dei tre prelievi prima citati, oppure approvare tre regolamenti separati o ancora mantenere il regolamento IMU distinto da quello relativo ad TARI e TASI.

Lo schema di seguito riportato è stato costruito ipotizzando un regolamento unico dell'imposta unica comunale, comprensivo della disciplina di IMU, TARI e TASI. Ciò alla luce della volontà legislativa di unificazione dei tributi comunali e dell'esigenza di disporre di un'unica fonte regolamentare disciplinante i principali tributi comunali.

Il regolamento è stato redatto sulla base delle disposizioni normative e delle interpretazioni sussistenti alla data di Giugno 2014. Lo schema di regolamento tiene perciò conto delle modifiche apportate dalla legge 2 maggio 2014,n.68, di conversione del decreto legge 06 marzo 2014, n.16.

Lo schema di regolamento si riferisce, per quanto concerne la TARI, all'ipotesi di adozione del modello tributario del prelievo.

Nel caso in cui l'ente avesse deciso di adottare la tariffa corrispettiva di cui all'art. 1, comma 668, della legge 147/2013, ricorrendone i presupposti normativi, il regolamento avrebbe dovuto assumere un contenuto adattato alla differente natura giuridica dell'entrata. In tal caso sarebbe stato opportuno estrapolare il predetto regolamento della tariffa da quello della IUC .

# *INDICE*


| | | |
|---|---|---|
| | ***TITOLO 1 – DISPOSIZIONI GENERALI*** | |
| ***Art. 1 -*** | *Oggetto del regolamento* | ***Pag. 6*** |
| ***Art. 2 -*** | *Presupposto* | |
| ***Art. 3 -*** | *Soggetto attivo* | |
| ***Art. 4 -*** | *Componenti del tributo* | |
| | ***TITOLO 2 – DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA*** | |
| ***Art. 5 -*** | *Norma di rinvio / oggetto del titolo* | ***Pag.7*** |
| ***Art. 6 -*** | *Presupposto del tributo* | |
| ***Art. 7 -*** | *Definizione di fabbricato, area fabbricabile, terreno agricolo e abitazione* | |
| ***Art. 8 -*** | *Soggetti passivi* | |
| ***Art. 9 -*** | *Base imponibile dei fabbricati e dei terreni* | |
| ***Art. 10 -*** | *Base imponibile delle aree fabbricabili* | |
| ***Art. 11 -*** | *Base imponibile per i fabbricati di interesse storico artistico e per i fabbricati dichiarati inagibili/inabitabili* | |
| ***Art. 12 -*** | *Riduzione per i terreni agricoli* | |
| ***Art. 13 -*** | *Aliquote e detrazioni* | |
| ***Art. 14 -*** | *Detrazione per l'abitazione principale* | |
| ***Art. 15 -*** | *Fattispecie equiparate all'abitazione principale* | |
| ***Art. 16 -*** | *Esenzioni* | |
| ***Art. 17 -*** | *Quota statale del tributo* | |
| ***Art. 18 -*** | *Versamenti* | |
| ***Art. 19 -*** | *Dichiarazione* | |
| | ***TITOLO 3 – DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI*** | |
| ***Art. 20 -*** | *Presupposto* | ***Pag.15*** |
| ***Art. 21 -*** | *Definizione di rifiuto e assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani* | |
| ***Art. 22 -*** | *Soggetti passivi* | |
| ***Art. 23 -*** | *Locali e aree scoperte soggetti al tributo* | |
| ***Art. 24 -*** | *Locali e aree scoperte non soggetti al tributo* | |
| ***Art. 25 -*** | *Determinazione della base imponibile* | |
| ***Art. 26 -*** | *Produzione di rifiuti speciali non assimilati agli urbani* | |
| ***Art. 27 -*** | *Rifiuti speciali assimilati avviati al recupero in modo autonomo* | |
| ***Art. 28 -*** | *Determinazione della tariffa del tributo* | |
| ***Art. 29 -*** | *Istituzioni scolastiche statali* | |
| ***Art. 30 -*** | *Copertura dei costi del servizio rifiuti* | |
| ***Art. 31 -*** | *Piano finanziario* | |
| ***Art. 32 -*** | *Articolazione delle tariffe del tributo* | |
| ***Art. 33 -*** | *Tariffa per le utenze domestiche* | |

| | | |
|---|---|---|
| ***Art. 34 -*** | *Determinazione del numero degli occupanti delle utenze domestiche* | |
| ***Art. 35 -*** | *Tariffa per le utenze non domestiche* | |
| ***Art. 36 -*** | *Classificazione delle utenze non domestiche* | |
| ***Art. 37 -*** | *Obbligazione tributaria* | |
| ***Art. 38 -*** | *Mancato svolgimento del servizio* | |
| ***Art. 39 -*** | *Abbrogato* | |
| ***Art. 40 -*** | *Riduzioni ed esenzioni per le utenze domestiche* | |
| ***Art 41 -*** | *Riduzione per la raccolta differenziata da parte delle utenze domestiche* | |
| ***Art. 42 -*** | *Riduzione/esenzione per le utenze non domestiche non stabilmente attive* | |
| ***Art. 43 -*** | *Altre agevolazioni* | |
| ***Art. 44 -*** | *Cumulo di riduzioni* | |
| ***Art. 45 -*** | *Finanziamento delle riduzioni. Esenzioni e agevolazioni* | |
| ***Art. 46 -*** | *Tributo giornaliero* | |
| ***Art. 47 -*** | *Tributo provinciale* | |
| ***Art. 48 -*** | *Riscossione* | |
| | ***TITOLO 4 – DISCIPLINA DEL TRIBUTO COMUNALE PER I SERVIZI INDIVISIBILI*** | |
| ***Art. 49 -*** | *Presupposto e finalità* | ***Pag.29*** |
| ***Art. 50 -*** | *Soggetti passivi* | |
| ***Art. 51 -*** | *Immobili soggetti al tributo* | |
| ***Art. 52 -*** | *Periodi di applicazione del tributo* | |
| ***Art. 53 -*** | *Determinazione della base imponibile* | |
| ***Art. 54 -*** | *Aliquote del tributo* | |
| ***Art. 55 -*** | *Detrazioni* | |
| ***Art. 56 -*** | *Riduzioni ed esenzioni* | |
| ***Art. 57 -*** | *Servizi indivisibili e relativi costi* | |
| ***Art. 58 -*** | *Versamento del tributo* | |
| ***Art. 59 -*** | *Importi minimi* | |
| | ***TITOLO 5 – DISPOSIZIONI COMUNI*** | |
| ***Art. 60 -*** | *Dichiarazione* | ***Pag.34*** |
| ***Art. 61 -*** | *Dichiarazione TARI* | |
| ***Art. 62 -*** | *Rimborsi e compensazione* | |
| ***Art. 63 -*** | *Funzionario responsabile* | |
| ***Art. 64 -*** | *Verifiche ed accertamenti* | |
| ***Art. 65 -*** | *Sanzioni ed interessi* | |
| ***Art. 66 -*** | *Accertamento con adesione* | |
| ***Art. 67 -*** | *Riscossione coattiva* | |

| | | |
|---|---|---|
| ***Art. 68 -*** | *Importi minimi* | |
| ***Art. 69 -*** | *Dilazioni di pagamento e ulteriori rateizzazioni* | |
| ***Art. 70 -*** | *Trattamento dei dati personali* | |
| ***Art. 71 -*** | *Norma di rinvio* | |
| ***Art. 72 -*** | *Entrata in vigore e norme finali* | |
| ***ALLEGATO "A"*** | | ***Pag.40*** |
| ***COMMENTARIO*** | | ***Pag.41*** |

## TITOLO 1 – DISPOSIZIONI GENERALI

### ART. 1

### OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15/12/1997, n. 446, disciplina l'applicazione dell'imposta unica comunale (IUC) nel Comune di Locri (RC), istituita dall'art. 1, commi 639 e seguenti, della Legge 27/12/2013, n. 147.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

### ART. 2

### PRESUPPOSTO

1. L'imposta unica comunale si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili, collegato alla loro natura e al loro valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

### ART. 3

### SOGGETTO ATTIVO

1. E' soggetto attivo del tributo il Comune di Locri (RC) per gli immobili soggetti al tributo che insistono sul suo territorio.

### ART. 4

### COMPONENTI DEL TRIBUTO

1. Il tributo si articola in due componenti:
- *la componente patrimoniale*, costituita dall'imposta municipale propria (IMU), di cui all'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22/12/2011, n. 214;
- *la componente servizi*, articolata a sua volta:
  - nel *tributo per i servizi indivisibili (TASI)*, di cui all'art. 1, commi 669-679, della L. 27/12/2013, n. 147, destinato al finanziamento dei servizi indivisibili comunali, come individuati dal presente regolamento;
  - nella *tassa sui rifiuti (TARI)*, di cui all'art. 1, commi 641-666, della Legge 27/12/2013, n. 147, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.

## TITOLO 2 – DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

### ART. 5

### OGGETTO DEL TITOLO

1. Il presente titolo disciplina l'applicazione nel Comune di Locri (RC) dell'imposta municipale propria (IMU) istituita dall'art. 13 del Decreto Legge 6/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22/12/2011, n. 214 e disciplinata dal medesimo articolo 13, dagli articoli 8 e 9 del D.Lgs 14/03/2011, n. 23, dall'art. 4 del D.L. 2/03/2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla Legge 26/04/2012, n. 44, dall'art. 1, comma 380, della Legge 24/12/2012, n. 228 e dall'art. 1, commi 707-729, della Legge 27/12/2013, n. 147.
2. La disciplina regolamentare contenuta nel presente titolo è adottata nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15/12/1997, n.446, dall'art. 13, comma 13, del Decreto Legge 6/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22/12/2011, n. 214 e dall'art. 14, comma 6, del Decreto Legislativo 14/03/2011, n.23.
3. Per quanto non previsto dal presente titolo si applicano le disposizioni di legge vigenti.
4. Soggetto attivo dell'imposta è il Comune di Locri (RC). Nel caso di immobili che insistono sul territorio di più comuni, l'imposta deve essere corrisposta al Comune di Locri (RC) in proporzione alla superficie degli stessi che insiste sul suo territorio.

### ART. 6

### PRESUPPOSTO DEL TRIBUTO

1. Il presupposto dell'imposta municipale propria è il possesso di immobili, esclusa, a decorrere dal 01/01/2014, l'abitazione principale e le pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1-A/8 e A/9.
2. L'imposta municipale propria, sempre a decorrere dal 01/01/2014, non si applica altresì:

**a.** alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;

**b.** ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal D.M. 22/06/2008 del Ministro delle infrastrutture;

**c.** alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito del provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

**d.** ad un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare, nonché al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 1, del Decreto Legislativo 19/05/2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

## ART. 7

## DEFINIZIONE DI FABBRICATO, AREA FABBRICABILE, TERRENO AGRICOLO E ABITAZIONE PRINCIPALE

1. Per fabbricato si intende, ai sensi dell'art. 13, comma 2, del D.L. 6/12/2011, n. 201 e dell'art. 2, comma 1, lettera a, del Decreto Legislativo 30/12/1992, n. 504, l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di accatastamento come ultimato o da quella di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato. Affinché un'area possa considerarsi pertinenza del fabbricato, ai fini dell'applicazione del tributo, è necessario che intervenga un'oggettiva e funzionale modificazione dello stato dei luoghi, che sterilizzi in concreto e stabilmente il diritto edificatorio che non si risolva, quindi, in un mero collegamento materiale, e che il contribuente provveda ad effettuare la dichiarazione originaria o di variazione in cui siano indicate e dimostrate le predette circostanze.
2. Per area fabbricabile, ai sensi dell'art. 13, comma 2, del D.L. 6/12/2011, n. 201 e dell'art. 2, comma 1, lettera b, del Decreto Legislativo 30/12/1992, n. 504, si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. Non sono da considerarsi fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai soggetti identificati dal comma 2 del citato art. 13, sui quali, invece, persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali. Un'area è da considerare fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal Comune, indipendentemente dall'approvazione della regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo.
3. Per terreno agricolo, ai sensi dell'art. 13, comma 2, del D.L. 6/12/2011, n. 201 e dell'art. 2, comma 1, lettera c, del Decreto Legislativo 30/12/1992, n. 504, si intende il terreno adibito all'esercizio delle attività indicate nell'articolo 2135 del codice civile.
4. Per abitazione principale si intende, ai sensi dell'art. 13, comma 2, del D.L.6/12/2011, n. 201, l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Sono pertinenze dell'abitazione principale esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.
5. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale si applicano per un solo immobile. Ove due coniugi non legalmente separati abbiano stabilito invece la dimora abituale e la residenza anagrafica in due immobili situati in comuni diversi, le agevolazioni anzidette competono ad entrambi gli immobili solo a condizione che sia fornita idonea documentazione o altro elemento di prova idonei a dimostrare l'effettività dell'esigenza del mantenimento di dimore e residenze separate. In mancanza, le agevolazioni competono ad un solo immobile.

## ART. 8

## SOGGETTI PASSIVI

1. Sono soggetti passivi dell'imposta:
- il proprietario di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni a qualsiasi uso destinati, compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa;
- il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie su fabbricati, aree edificabili e terreni;
- il concessionario, nel caso di concessione di aree demaniali;
- il locatario, per gli immobili anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria. Il locatario è soggetto passivo a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto;
- il coniuge assegnatario della casa coniugale, a seguito del provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, il quale si intende in ogni caso, ai fini del tributo, titolare di diritto di abitazione.

## ART. 9

## BASE IMPONIBILE DEI FABBRICATI E DEI TERRENI

1. L'imposta è dovuta sul valore degli immobili soggetti, determinato ai sensi del presente articolo.
2. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi del comma 48 dell'articolo 3 della legge 23/12/1996, n. 662, i moltiplicatori previsti dall'articolo 13, comma 4, del Decreto Legge 6/12/2011, n. 201, convertito dalla Legge 22/12/2011, n. 214,che qui di seguito si riportano:

a) 160 per i fabbricati classificati o classificabili nel gruppo catastale A (Abitazioni e/o Residenze) e nelle categorie catastali C/2 (Magazzini e locali di deposito), C/6 (Stalle, scuderie, rimesse e autorimesse) e C/7 (Tettoie chiuse o aperte), con esclusione della categoria catastale A/10 (Uffici e studi privati);
b) 140 per i fabbricati classificati o classificabili nel gruppo catastale B (strutture di uso collettivo come collegi, convitti, case di cura, uffici pubblici) e nelle categorie catastali C/3 (Laboratori per arti e mestieri), C/4 ( Fabbricati e locali per esercizi sportivi ) e C/5 (Stabilimenti balneari e di acque curative);
c) 80 per i fabbricati classificati o classificabili nella categoria catastale D/5 (Istituti di credito, cambio ed assicurazioni);
d) 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10 (Uffici e studi privati);
e) 65 per i fabbricati classificati o classificabili nel gruppo catastale D (Categorie speciali a fine produttivo o terziario ), ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5 ( Istituti di credito, cambio ed assicurazione);
f) 55 per i fabbricati classificati o classificabili nella categoria catastale C/1 ( Negozi e botteghe). Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto ed individuati all'art. 5,comma 3 D.Lgs 504/1992, la base imponibile è determinata dal valore costituito dall'importo, al lordo delle quote di ammortamento, che risulta dalle scritture contabili, aggiornato con i coefficienti determinati con decreto ministeriale.

3. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il valore è determinato secondo i criteri del comma 3 dell'articolo 5 del D.Lgs. 30/12/1992, n. 504.
4. Per i terreni agricoli e per i terreni non coltivati, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della legge 23/12/1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 135. Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, il moltiplicatore è, a decorrere dal 1° gennaio 2014, pari a 75.
5. Tali agevolazioni non hanno effetto per i comuni montani , risultanti dall'elenco I.S.T.A.T. in cui i terreni agricoli ed i fabbricati rurali strumentali devono considerarsi già esenti da IMU in virtù della normativa previdente.

## ART. 10

## BASE IMPONIBILE DELLE AREE FABBRICABILI

1. Per le aree fabbricabili, il valore imponibile è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
2. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'art. 3, comma 1, lettere c), d) ed f) del Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito nell'art. 2 del Decreto Legislativo 504/92, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato e comunque fino alla data di accatastamento del fabbricato come ultimato.
3. Il Comune può determinare periodicamente e per zona omogenea i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili , al fine della limitazione del potere di accertamento del comune qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato, secondo criteri improntati al perseguimento dello scopo di ridurre al massimo l'insorgenza di contenzioso;

## ART. 11

## BASE IMPONIBILE PER I FABBRICATI DI INTERESSE STORICO ARTISTICO E PER I FABBRICATI DICHIARATI INAGIBILI/INABITABILI

1. La base imponibile è ridotta del 50 per cento:
a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del Decreto Legislativo 22/01/2004, n. 42;
b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente.

2. Disciplina delle caratteristiche di fatiscenza dei fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili o di fatto inutilizzati : - fabbricati che risultano diroccati, pericolanti e fatiscenti per i quali ricorrono le condizioni di strutture orizzontali (solai e tetto di copertura) con gravi lesioni che possono costituire pericolo a persone e cose, con rischio di crollo; strutture verticali (muri perimetrali o di confini) che possono costituire pericolo e che possono far presagire danni a persone o cose con rischi di crollo parziali o totali; edifici per i quali è stata emessa ordinanza sindacale di demolizione o ripristino atta ad evitare danni a persone o cose; edifici che per loro caratteristiche intrinseche ed estrinseche di fatiscenza non sono compatibili all'uso per il quale erano destinati quali la vetustà della costruzione accompagnata dalla mancanza delle parti ornamentali e di finitura del fabbricato (mancanza di infissi,di allaccio alle opere di urbanizzazione primaria ,ecc.ecc.);
3. I contribuenti per chiedere al comune la riduzione della base imponibile del 50% dell'IMU prevista dal comma 1, lettera b) del presente articolo devono utilizzare una dichiarazione sostitutiva di inagibilità o inabitabilità il cui modello si allega al presente regolamento sotto la lettera "A"

## ART. 12

## RIDUZIONE PER I TERRENI AGRICOLI

1. I terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del Decreto Legislativo 29/03/2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, purché dai medesimi posseduti e condotti, sono soggetti all'imposta limitatamente alla parte di valore eccedente € 6.000 e con le seguenti riduzioni:
a) del 70 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente i 6.000 euro e fino a euro 15.500;
b) del 50 per cento di quella gravante sulla parte di valore eccedente euro 15.500 e fino a euro 25.500
c) del 25 per cento di quella gravante sulla parte di valore eccedente euro 25.500 e fino a euro 32.000.
2. Nel caso in cui il coltivatore diretto o l'imprenditore agricolo professionale, iscritto nella previdenza agricola, possieda e conduca più terreni ubicati in comuni diversi le riduzioni devono essere calcolate proporzionalmente al valore dei terreni posseduti nei vari comuni e devono essere rapportate al periodo dell'anno in cui sussistono le condizioni richieste dalla norma e alla quota di possesso.

## ART. 13

## ALIQUOTE E DETRAZIONI

1. Le aliquote e la detrazione del tributo sono stabilite con deliberazione del Consiglio comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del Decreto Legislativo 15/12/1997, n. 446, nei limiti di quanto previsto dai commi 6 e 7 dell'art. 13 del Decreto Legge 6/12/2011, n. 201 e dell'art. 1, comma 380, let. g, della Legge 24/12/2012, n. 228 e comunque nell'esercizio della potestà regolamentare di cui all'art. 52 del Decreto Legislativo 15/12/1997, n. 446, entro il termine previsto dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione. In mancanza, sono confermate le aliquote e la detrazione vigenti nell'anno precedente, oppure, in assenza anche di queste, le aliquote e la detrazione di base fissata dalla legge.
2. Resta ferma la facoltà di modificare le aliquote del tributo entro il termine previsto dall'art. 193, comma 2, del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267, per il ripristino degli equilibri di bilancio, in deroga a quanto previsto dall'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296.

3. La deliberazione di approvazione delle aliquote e della detrazione del tributo deve essere pubblicata nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del Decreto Legge 28/09/1998, n. 360, ai sensi dell'art. 13, comma 13-bis, del Decreto Legge 6/12/2011, n. 201. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati l'anno precedente.

## ART. 14

## DETRAZIONE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE

1. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale di più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
2. La detrazione di cui al comma precedente può essere incrementata con la deliberazione annuale di approvazione delle aliquote e della detrazione fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio.
3. La detrazione di cui al comma 1 si applica anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi case popolari o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del D.P.R. 24/07/1977, n. 616. Per quest'ultima fattispecie non compete l'aliquota prevista per l'abitazione principale dall'art. 13, comma 6, del Decreto Legge 6/12/2011, n. 201.

## ART 15

## FATTISPECIE EQUIPARATE ALL'ABITAZIONE PRINCIPALE

1. Sono assimilate all'abitazione principale le seguenti unità immobiliari:
a) unica unità immobiliare a destinazione abitativa posseduta dai soggetti anziani o disabili che abbiano acquisito la residenza in case di ricovero e cura, sempre che la stessa non risulti essere stata locata;
b) unità immobiliare concessa in comodato ai parenti in linea retta, entro il primo grado, a patto che l'immobile venga utilizzato da questi ultimi come abitazione principale. L'agevolazione prevista per questa ultima previsione opera limitatamente ad una sola unità immobiliare in caso di più unità.

## ART. 16

## ESENZIONI

1. Sono esenti dall'imposta municipale propria (IMU) gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle Comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.
2. Si applicano le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d) e), f), h) ed i) del Decreto Legislativo 30/12/1992, n. 504.
3. Le esenzioni di cui ai commi 1 e 2 spettano per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte dalla norma.

4. Sono esenti dall’imposta i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all’articolo 9 comma 3 bis del decreto legge 30/12/1993, n. 557 convertito dalla Legge 26/02/1994, n. 133.
5. Sono esenti dal tributo i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.
6. Per poter usufruire dell'esenzione di cui al precedente comma 5 e di quella prevista dall'art. 7, comma 1, lettera i), del Decreto Legislativo 30/12/1992, n. 504, come modificata dall'art. 2, comma 3, del Decreto Legge 31/08/2013, n. 102, convertito con modificazioni dalla Legge 28/10/2013, n. 124, per i fabbricati destinati alla ricerca scientifica, i soggetti passivi sono obbligati a presentare, a pena di decadenza, entro il termine ordinario per la presentazione della dichiarazione IMU, apposita dichiarazione, utilizzando il modello ministeriale predisposto per la presentazione della dichiarazione, con la quale attesta il possesso dei requisiti e indica gli identificativi catastali degli immobili ai quali il beneficio si applica.

## ART. 17

## QUOTA STATALE DEL TRIBUTO

1. E' riservato allo Stato, ai sensi dell'art. 1, comma 380, let. f), della Legge 24/12/2012, n. 228, il gettito dell'imposta municipale propria derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato all’aliquota standard prevista dello 0,76%, ai sensi dell’art. 13, comma 6, del Decreto Legge 6/12/2011, n. 201.
2. Il Comune ha facoltà di aumentare l'aliquota applicata ai predetti fabbricati fino a 0,3 punti percentuali. Il relativo gettito è di competenza del Comune.
3. La riserva di cui al comma 1 non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dal Comune e che insistono sul suo territorio.
4. Per l'accertamento, la riscossione, le sanzioni, i rimborsi, gli interessi e il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di IMU. Le attività di accertamento e riscossione sono svolte dal Comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.

## ART. 18

## VERSAMENTI

1. L’imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell’anno nei quali si è protratto il possesso. A tale fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno 15 giorni è computato per intero. A ciascun degli anni solari corrisponde un’obbligazione tributaria autonoma.
2. Il versamento dell’imposta dovuta al Comune per l’anno in corso è effettuato in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre, oppure in un’unica soluzione annuale da corrispondere entro il 16 giugno, mediante utilizzo del Modello F24 secondo le disposizioni dell’articolo 17 del Decreto Legislativo 241/97 e dell’apposito Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate di approvazione del modello e dei codici tributo o del bollettino postale approvato con D.M. 23/11/2012.
3. Il versamento della prima rata è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del Decreto Legislativo 360/1998 entro la data

del 28 ottobre di ciascun anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre anzidetto si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.
4. Gli enti non commerciali effettuano il versamento dell'imposta esclusivamente mediante modello F24, secondo le disposizioni dell'art. 17 del Decreto Legislativo 241/1997, in 3 rate. Le prime due, di importo ciascuna pari al 50% dell'imposta complessivamente corrisposta per l'anno precedente, entro i termini del 16 giugno e del 16 dicembre dell'anno di riferimento. La terza rata, a conguaglio dell'imposta complessivamente dovuta, deve essere versata entro il 16 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce il versamento. Gli enti non commerciali possono compensare i versamenti con i crediti nei confronti del Comune risultanti dalle dichiarazioni presentate successivamente al 01/01/2014.
5. I versamenti non devono essere eseguiti quando l'imposta annuale complessivamente dovuta risulta inferiore a euro 12,00.
6. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo. L'arrotondamento, nel caso di impiego del modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo.
7. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare, purchè persona fisica, anche per conto degli altri contitolari. Gli eredi rispondono in solido delle obbligazioni tributarie il cui presupposto si è verificato anteriormente alla morte del dante causa.

## ART. 19

## DICHIARAZIONE

1. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo alla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando il modello approvato con l'apposito decreto ministeriale. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta. Con il citato decreto, sono, altresì, disciplinati i casi in cui deve essere presentata la dichiarazione.
2. Restano ferme le dichiarazioni presentate ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, in quanto compatibili.
3. E' fatta salva la facoltà per il contribuente di presentare la dichiarazione anche in via telematica, seguendo le modalità di cui al successivo comma 4.
4. Gli enti non commerciali presentano la dichiarazione esclusivamente in via telematica, secondo le modalità approvate con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze. La dichiarazione per l'anno 2012 deve essere presentata entro lo stesso termine previsto per quella relativa all'anno 2013.

## TITOLO 3 – DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

### ART. 20

### PRESUPPOSTO

1. Presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, identificati dal successivo art. 23.
2. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.
3. Il tributo è destinato alla copertura dei costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti come individuati dall'articolo 30 del presente regolamento, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
4. Per utenze domestiche si intendono tutti i locali destinati a civile abitazione, mentre per utenze non domestiche tutti i restanti locali ed aree soggetti al tributo, tra cui le comunità, le attività agricole e connesse, commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

### ART. 21

### GESTIONE E DEFINIZIONE DI RIFIUTO E ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI AGLI URBANI

1. La definizione e la classificazione dei rifiuti è stabilita dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.
3. Per rifiuto, ai sensi della normativa di cui al precedente coma 1 ), sai intende qualsiasi sostanza di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.
4. Sono da intendere rifiuti urbani ai sensi del D.lgs n. 152/2006 :
   a ) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
   b) i rifiuti no pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a ) del presente comma, assimilati dal comune ai rifiuti urbani;
   c) i rifiuti provenienti dallo spezzamento delle strade ;
   d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e locuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
   e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi , quali giardini , parchi e aree cimiteriali;
   f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriali diversi di cui alle lettere b ed e del presente comma.
5. Sono escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti le sostanze elencate nell'articolo 185, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 ,n.152.

## ART. 22

## SOGGETTI PASSIVI

1. La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, di cui al successivo art. 23, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, con vincolo di solidarietà nel caso di pluralità di possessori o di detentori dei locali o delle aree stesse.
2. Nell'ipotesi di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.
3. Per i locali in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali e per le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori. A quest'ultimi spettano invece tutti i diritti e sono tenuti a tutti gli obblighi derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree scoperte in uso esclusivo.

## ART. 23

## LOCALI E AREE SCOPERTE SOGGETTI AL TRIBUTO

1. Sono soggetti alla TARI tutti i locali comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'esterno qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani, insistenti nel territorio del Comune.
2. Sono altresì soggette al tributo tutte le aree scoperte occupate o detenute, a qualsiasi uso adibite, la cui superficie insiste nel territorio comunale, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escluse quelle aventi destinazione accessoria o pertinenziale a locali a loro volta assoggettati al prelievo.

## ART. 24

## LOCALI ED AREE SCOPERTE NON SOGGETTI AL TRIBUTO

1. Non sono soggetti all'applicazione della TARI i seguenti locali e le seguenti aree scoperte:
a) locali ed aree scoperte non suscettibili di produrre rifiuti urbani che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in maniera apprezzabile per la loro natura o per particolare uso cui sono stabilmente destinati,come ad esempio:

- le unità immobiliari adibite a civili abitazioni prive di mobili e suppellettili e sprovviste da contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete;
- le superfici destinati al solo esercizio di attività sportive, fermo restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punto di ristoro, gradinate e simili;
- i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali ascensori, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;
- le unità immobiliari per le quali sono state rilasciate atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori e fino alla data di inizio dell'occupazione di fatto dei locali;
- le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;

- per gli impianti di distribuzione dei carburanti : le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perchè impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile , le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi, le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'acceso e all'uscita dei veicoli dell'area di servizio e del lavaggio;
- soffitte e sottotetti a falde spioventi adibite a deposito di materiali vario di uso domestico in disuso, limitatamente al 80% dell'intera superficie;
- gli edifici adibiti in via permanente ed esclusiva all'esercizio di qualsiasi culto religioso, escluse in ogni caso le abitazioni dei ministri del culto, ed i locali utilizzati per attività non strettamente connessi al culto stesso;

Per le circostanze di cui ai casi precedente devono essere indicate dal contribuente, nella dichiarazione originale o di variazione gli elementi obbiettivi che danno diritto alla intassabilità dei locali o area e/o idonea documentazione dalla quale risultano tali circostanze, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti;
la revoca;
la sospensione;
la denuncia degli atti abilitativi tale da impedire l'esercizio delle attività nei locali e nelle aree alle quali si riferiscono i predetti provvedimenti. Nel caso però in cui sia comprovato il conferimento di rifiuto al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse da tributo ai sensi del presente articolo, verrà applicato il tributo per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

b) aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili quali, a titolo di esempio, parcheggi gratuiti a servizio del locale, aree a verde, giardini, corti, lastrici solari, balconi, verande, terrazze e porticati non chiusi o chiudibili con strutture fisse;
c) aree comuni condominiali ai sensi dell'art. 1117 del codice civile non detenute o occupate in via esclusiva come androni, scale, ascensori luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini;
2. Ai fini della non applicazione del tributo sui locali e sulle aree di cui alla lettera a) del precedente comma, i contribuenti sono tenuti a dichiarare gli stessi nella dichiarazione originaria o di variazione, indicando le circostanze che danno diritto alla loro detassazione. Nella dichiarazione dovranno altresì essere specificati elementi obiettivi direttamente rilevabili o allegata idonea documentazione tale da consentire il riscontro delle circostanze dichiarate.
3. la presenza di arredo oppure l'attivazione di uno solo dei servizi pubblici di erogazione idrica, elettrica, gas, telefonia e/o informatica costituisce presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell' immobile e della conseguente attitudine alla produzione dei rifiuti.

## ART. 25

## DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE TASSABILE

1. In sede di prima applicazione della TARI, e fino all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 647 dell'articolo uno della legge n.147/2013, la superficie tassabile è data, per tutti gli immobili soggetti al prelievo dalla superficie calpestabile. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superficie già dichiarate o accertate ai fini della TARES, di cui all'art. 14 del Decreto Legge 6/12/2011, n. 201, o della TARSU, di cui al Capo 3° del Decreto Legislativo 30/12/1993, n. 504 .
2. Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, a decorrere dalla compiuta attivazione delle procedure volte a realizzare l'allineamento tra i dati

catastali relativi alle unità immobiliari e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, di cui all'art. 1, comma 647, della Legge 27/12/2013, n. 147, la superficie tassabile sarà determinata, a regime, dall'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal D.P.R. 23/03/1998, n.138. All'atto dell'entrata in vigore del predetto criterio, il Comune provvederà a comunicare ai contribuenti interessati la nuova superficie imponibile mediante lettera .

3. Per le altre unità immobiliari, diverse da quelle di cui al comma precedente, come per le aree scoperte operative, la superficie imponibile resta quella calpestabile.

4. Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI, non si tiene conto di quella di cui al successivo articolo 26.

5. Per gli stabilimenti balneari la superficie tassabile è del 100% per la superficie coperta utilizzata, del 50% della superficie scoperta utilizzata con tavolini e ombrelloni, del 10% della superficie della spiaggia (in concessione) occupata con ombrelloni.

6. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui siano svolte attività economiche o professionali, alla superficie utilizzata a tal proposito è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.

7. Per i distributori di carburanti sono soggetti a tariffa i locali condotti nonché l'area della proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, una superficie forfetaria pari a venti metri quadri per colonnina di erogazione.

## ART. 26

## PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI AGLI URBANI- RIDUZIONI SUPERFICIARIE

1. Nella determinazione della superficie dei locali e delle aree scoperte assoggettabili alla TARI non si tiene conto di quella parte delle stesse dove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali non assimilati agli urbani, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che gli stessi dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
2. Nell'ipotesi in cui vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano rifiuti speciali non assimilati, stante la contestuale produzione anche di rifiuti speciali assimilati, l'individuazione delle stesse è effettuata in maniera forfettaria applicando all'intera superficie su cui l'attività viene svolta le seguenti percentuali, distinte per tipologia di attività economiche:

| categoria di attività | % di abbattimento della superficie |
|---|---|
| Tipografie- Stamperie - Vetrerie | 30% |
| Falegnamerie | 50% |
| Autocarrozzerie | 60% |
| Autofficine per riparazione veicoli | 30% |
| Gommisti e riparazione cicli e motocicli | 40% |
| Autofficina di elettrauto | 30% |
| Distributori di carburante | 30% |
| Lavanderie e tintorie | 30% |

| | |
|---|---|
| Vernicitura - Galvanotecnici - Fonderie | 50% |
| Officina di carpenteria metallica | 40% |
| Ambulatori medici e dentisti- Laboratori analisi cliniche | 30% |
| Parrucchieri ed estetisti | 30% |
| Supermercati - Smaltimento cartoni | 30% |
| Pescherie | 30% |

| | |
|---|---|
| Verniciatura – Galvanotecnici-Fonderie | 50% |
| Officine di carpenteria metallica | 40% |
| Ambulatori medici e Dentisti – Lab.Analisi Cliniche | 30% |

3. Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti gli interessati devono:
   a) indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizi,ecc.) nonché le superficie di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie dei rifiuti prodotti ( urbani, assimilato agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER
   b) comunicare entro il mese di gennaio dell'anno successivo a quello di denuncia originaria o di variazione i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codice CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate.

## ART. 27

## RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AVVIATI AL RECUPERO IN MODO AUTONOMO

1. Per i produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani, nella determinazione della TARI, il comune concede le riduzioni della quota variabile del tributo proporzionali alle quantità di rifiuti speciali assimilati che il produttore dimostra di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati.
2. Al conferimento al servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani, di rifiuti speciali no assimilati, in assenza di convenzione con il comune o con l'Ente gestore del servizio ,si applicano le sanzioni di cui all'articolo 256, comma 2, del D.lgs. 3 aprile 2006 n. 152.

## ART. 28

## DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA DEL TRIBUTO

1. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa del tributo è determinata sulla base dei criteri indicati dal regolamento di cui al D.P.R. 27/04/1999, n. 158 e dell'art. 32 del presente regolamento
3. Le tariffe della TARI sono approvate annualmente dal Consiglio comunale entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario di cui al successivo art. 31. Ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006, le tariffe anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine appena indicato, hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata deliberazione nel termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.
4. In deroga a quanto sopra ed alle norme dell'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006, le tariffe del tributo possono essere modificate, entro il termine stabilito dall'art. 193 del Decreto Legislativo 267/2000, ove necessario per il ripristino degli equilibri di bilancio.

## ART. 29

## ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI

3. Alle istituzioni scolastiche statali (scuole dell'infanzia, primaria, secondaria inferiore, secondaria superiore, istituti d'arte e conservatori di musica), continuano ad applicarsi le norme dell'art. 33-bis del D.L. 31/12/2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla Legge 28/02/2008, n. 31.

## ART. 30

## COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI

*1.* Le tariffe sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati.
2. In particolare il tributo deve garantire la copertura di tutti i costi relativi agli investimenti nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di cui all'articolo 15 del Decreto Legislativo 13/01/2003, n. 36.
3. Per la determinazione dei costi del servizio si fa riferimento a quanto previsto dal regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 158/1999 *oppure* per la determinazione dei costi del servizio sono considerati tutti gli oneri direttamente ed indirettamente imputabili in quanto inerenti allo stesso, determinati dal piano finanziario.
4. Nella determinazione dei costi del servizio non si tiene conto di quelli relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori, comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
5. A decorrere dall'anno 2016 nella determinazione dei costi del servizio si tiene anche conto delle risultanze dei fabbisogni standard relativi allo specifico servizio, ove approvate in tempo utile.
6. A norma dell'art. 1, comma 655, della Legge 27/12/2013, n. 147 il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo.
7. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati sono determinati annualmente dal piano finanziario di cui all'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147.
8. L'eventuale eccedenza del gettito consuntivo del tributo rispetto a quello preventivo è riportata nel piano finanziario dell'anno successivo, mentre l'eventuale differenza negativa tra il gettito consuntivo e quello preventivo del tributo è portata ad incremento del piano finanziario dell'anno successivo solamente se dovuta alla riduzione delle superfici imponibili, ovvero per le quote di esclusione per gli assimilati avviati al recupero direttamente dal produttore ovvero ad eventi imprevedibili non dipendenti da negligente gestione del servizio.

## ART. 31

## PIANO FINANZIARIO

1. La determinazione delle tariffa del tributo avviene in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147. Il piano finanziario è redatto dal soggetto gestore del servizio, che lo trasmette al Comune o

all'Autorità competente in materia, a norma delle disposizioni vigenti, entro i termini idonei per la conseguente deliberazione. Il piano finanziario è approvato dal Consiglio comunale o dall'Autorità competente in materia. Nell'ipotesi in cui l'Autorità competente non abbia provveduto all'approvazione del piano finanziario entro il termine fissato e comunque entro gg 30 dalla data di fissazione del Consiglio Comunale per l'approvazione della tariffe Tari, sarà quest'ultimo organo a provvedere alla sua approvazione, prima di deliberare sulle tariffe, e comunque entro i termini di approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità.

2. Il piano finanziario comprende:

   a. il programma degli investimenti necessari;

   b. il piano finanziario degli investimenti;

   c. la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale all'utilizzo di beni e strutture di terzi, o all'affidamento di servizi a terzi;

   d. le risorse finanziarie necessarie.

3. Al piano finanziario deve essere allegata una relazione nella quale sono indicati:

   a. il modello gestionale ed organizzativo;
   b. i livelli di qualità del servizio;
   c. la ricognizione degli impianti esistenti;
   d. l'indicazione degli scostamenti che si sono eventualmente verificati rispetto all'anno precedente e le relative motivazioni;
   e. ulteriori eventuali altri elementi richiesti dall'autorità competente all'approvazione.

4. Tutti gli uffici comunali interessati sono tenuti a fornire tempestivamente le informazioni necessarie per la predisposizione del piano finanziario e della tariffa del tributo ed in particolare tutti i costi sostenuti dall'Ente che per natura rientrano tra i costi da considerare.

## ART. 32

## ARTICOLAZIONE DELLE TARIFFE DEL TRIBUTO

1. Le tariffe sono articolate per le utenze domestiche e per quelle non domestiche, quest'ultime a loro volta suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, riportate nell'allegato 1 al presente regolamento
2. I metodi di calcolo delle tariffe possono essere il metodo normalizzato o, in alternativa, quello opzionale.

## ART. 33

## TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE

**1.** Il metodo adottato è quello normalizzato di cui al D.P.R. 158/99

**2.** La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'unità immobiliare e dei locali che ne costituiscono pertinenza, le tariffe per unità di superficie parametrate al numero degli occupanti.

**3.** La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti.

4. I coefficienti rilevanti ai fini del calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.

## ART. 34

## DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEGLI OCCUPANTI DELLE UTENZE DOMESTICHE

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che rihanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'anagrafe del comune. Devono comunque essere considerati nel nucleo le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti di fatto nell'immobile (es colf, badanti, dimoranti per ragioni di studio,ecc.). Sono esclusi dal conteggio i componenti familiari che, seppur residenti nel comune, di fatto, per motivi di lavoro o studio dimorano stabilmente altrove per più di 183 giorni all'anno .
2. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nell'immobile, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero ( iscritte AIRE ) e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche, il tributo è dovuto per intero, per il numero dei componenti pari a quello indicato nella sottostante tabella se il loro numero non è stato espressamente indicato nella dichiarazione originaria o di variazione:

| **Superficie** | | | **N. componenti** |
|---|---|---|---|
| Superfici inferiore o uguali a | | 70 mq | n. 1 |
| Superfici tra | 70,10 e | 120 mq | n. 2 |
| Superfici tra | 120,10 e | 160 mq | n. 3 |
| Superfici tra | 160,10 e | 200 mq | n. 4 |
| Superfici tra | 200,10 e | 250 mq | n. 5 |
| Superfici oltre | 250,10 | | n. 6 |

Resta ferma la possibilità per il comune di applicare, in sede di accertamento, il dato risultante dall'anagrafe del comune di residenza del contribuente.

3. Per le unità immobiliari ad uso abitativo di proprietà, o possedute a titolo di usufrutto, uso e abitazione da soggetti già in essi residenti anagraficamente, tenute a disposizione pur avendo trasferito il proprio domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali ( R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque no utilizzate, il numero degli occupanti è fissato in una unità. E, necessario fornire idonea documentazione del ricovero.

## ART. 35

## TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni del D.P.R. n.158/1999.

2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta calcolata sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni del D.P.R. n.158/1999.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.

## ART. 36

## CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Per le utenze non domestiche, sino a che non siano messi a punto e resi operativi sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze, i locali e le aree con diversa destinazione d'uso vengono accorpati in classi di attività omogenee con riferimento alla qualità ed alla presunta quantità di rifiuti prodotti, come riportato nell'allegato 1 del presente regolamento.
2. Per l'individuazione della categoria di attività in cui includere l'utenza non domestica, ai fini della determinazione dell'importo del tributo dovuto, si fa riferimento al codice ATECO dell'attività principale o di eventuali attività secondarie, o a quanto risultante nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività o da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA. In mancanza, o in caso di divergenza, si considera l'attività effettivamente svolta, debitamente comprovata dal soggetto passivo.
3. Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte, per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra, si applicheranno i parametri relativi all'attività prevalente, quale risulta dalle iscrizioni obbligatorie, previa verifica di oggettivi parametri quantitativi. Le attività economiche non incluse esplicitamente nell'elenco saranno inserite nella categoria tariffaria con più similare produttività potenziale di rifiuti.La tariffa applicabile per ogni attività economica, determinata in base alla classificazione operata secondo i commi precedenti, è unica anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentano diversa destinazione d'uso. (es. superficie di vendita, esposizione, deposito, ufficio, ecc.) e sono ubicate in luoghi diversi. Il criterio della tariffa unica può essere disatteso ove il contribuente dichiari la diversa destinazione d'uso del locale e dell'area o delle loro porzioni, in tale caso ad ogni diversa porzione di superficie si applica la tariffa corrispondente all'effettiva destinazione d'uso, purché di superficie non inferiore a 40 mq.

4. Per i locali adibiti ad utenze domestiche, ove parte della superficie sia destinata allo svolgimento di una attività economica o professionale, il tributo dovuto per quest'ultima superficie dovrà essere ridotto dell'importo già versato come utenza domestica.

5. In sede di prima applicazione le utenze non domestiche sono classificate nella categoria tariffaria corrispondente alla tipologia di attività esercitata risultante dal codice ATECO, dall'atto di autorizzazione all'esercizio di attività, da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA.

## ART. 37

## OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA

1. L'obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui inizia il possesso o la detenzione dei locali o delle aree soggetti al tributo. Il tributo è dovuto per il periodo dell'anno, computato a giorni, nel quale permane il possesso o la detenzione dei locali o delle aree soggette al tributo.

2. L’obbligazione tributaria cessa il giorno in cui termina il possesso o la detenzione, a condizione che il contribuente presenti la dichiarazione di cessata occupazione entro il 30 giugno dell'anno successivo.
3. Se la dichiarazione è presentata in ritardo si presume che l’utenza sia cessata alla data della sua presentazione, salvo che l’utente dimostri con idonei elementi di prova la data di effettiva cessazione.
4. La cessazione dà diritto all’abbuono o al rimborso del tributo secondo quanto stabilito dal successivo art. 48.
5. Le variazioni intervenute nel corso dell’anno, relative in particolare alle superfici e/o alla destinazione d’uso, che comportano un aumento del tributo producono effetto dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Nell’ipotesi in cui le variazioni comportino invece una riduzione del tributo, il riconoscimento del minor tributo è subordinato alla presentazione della dichiarazione entro il termine previsto. Delle variazioni del tributo si tiene conto in sede di conguaglio, secondo quanto previsto dal successivo art. 48.

## ART. 38

## MANCATO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

1. In caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti per un termine comunque non inferiori a 30 giorni o di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall’autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all’ambiente, il tributo è dovuto dai contribuenti coinvolti in misura massima del 20 % del tributo .

## ART. 39

## ABBROGATO

## ART. 40

## RIDUZIONI ED ESENZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 659, della Legge 27/12/2013, n. 147, la tariffa del tributo,quota fissa e quota variabile è ridotta nelle seguenti percentuali:
   a) abitazione tenuta a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo…30%
   b) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrenti purché non superiori a 183 giorni l'anno ……...40%
   c) fabbricati occupati da sogetti che risiedono o abbiano dimora, per più di sei mesi all'anno, iscritti all'"AIRE". E' necessario che l'immobile non risulta locato…….30%
   d) fabbricati rurali ad uso abitativo…….15%
2. Le riduzioni tariffarie e le esenzioni sopra indicate competono a richiesta dell'interessato e decorrono dall'anno successivo a quello della richiesta, salvo che non siano domandate contestualmente alla dichiarazione di inizio possesso/detenzione o di variazione tempestivamente presentata, nel cui caso hanno la stessa decorrenza della dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione. Le riduzioni/esenzioni cessano comunque alla data in cui vengono meno le condizioni per la loro fruizione, anche se non dichiarate.

## ART. 41

## RIDUZIONE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DA PARTE DELLE UTENZE DOMESTICHE

1. Nella modulazione della tariffa del tributo sono assicurate delle riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche, come previsto dall'art.1, comma 658, della Legge 27/12/2013, n. 147. Il costo delle riduzioni previste dal presente articolo determina un abbattimento di pari importo della quota dei costi imputabili alle utenze.
2. La tariffa è ridotta a consuntivo, nei confronti delle utenze domestiche che effettuano la raccolta differenziata, di una percentuale proporzionale al materiale raccolto in maniera differenziata .
3. La riduzione deve essere richiesta annualmente dall'interessato presentando idonea documentazione entro il mese di gennaio dell'anno successivo , salvo i casi in cui siano predisposti idonei strumenti di misurazione e rendicontazione.
4. Il tributo è ridotto del 15% nei confronti dei complessi a carattere turistico siti in ambito agricolo connessi ad attività di agriturismo, tenuto conto delle particolari limitazioni operative a cui sono sottoposti ,alla localizzazione in area agricola e quindi alla diretta possibilità di trattamento dei rifiuti in loco, mediante compostagio, di tutta la parte dei rifiuti organici e vegetali nonchè del carattere di stagionalità che riguarda il tipo di attività..

## ART. 42

## RIDUZIONE/ESENZIONE PER LE UTENZE NON DOMESTICHE NON STABILMENTE ATTIVE

1. La tariffa del tributo per i locali diversi dalle abitazioni ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente è ridotta del 40%, a condizione che:
- l'utilizzo non superi 183 giorni nel corso dell'anno solare;
- le condizioni di cui sopra risultino dalla licenza o da altra autorizzazione amministrativa rilasciata dai competenti organi.

2. La riduzione tariffaria sopra indicata compete a richiesta dell'interessato e decorre dall'anno successivo a quello della richiesta, salvo che non sia domandata contestualmente alla dichiarazione di inizio possesso/detenzione o di variazione tempestivamente presentata, nel cui caso ha la stessa decorrenza della dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla sua applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione. La stessa cessa comunque alla data in cui vengono meno le condizioni per la sua fruizione, anche se non dichiarate.

## ART. 43

## ALTRE AGEVOLAZIONI

1. non sono stabilite e regolamentate ulteriori riduzioni o agevolazioni facoltative per le utenze domestiche oltre a quelle stabilite dal comma 659, art.1, della legge n. 147/2013 e già disciplinate al precedente articolo 40.

## ART. 44

## CUMULO DI RIDUZIONI

1. Qualora si rendano applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate.
2. Le detrazioni potranno cumularsi fino ad una quota massima del 70% dell'intera tariffa.

## ART. 45

## FINANZIAMENTO DELLE RIDUZIONI, ESENZIONI E AGEVOLAZIONI

1. Il costo delle riduzioni/esenzioni, detassazioni e agevolazioni previste dai precedenti articoli da 38 a 43 resta a carico degli altri contribuenti in osservanza dell'obbligo di copertura integrale dei costi previsto dall'art. 1, comma 654, della Legge 27/12/2013, n. 147.

## ART. 46

## TRIBUTO GIORNALIERO

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, è dovuto il tributo giornaliero.
2. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
3. La tariffa del tributo giornaliero è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno o frazione di giorno di occupazione.
4. La tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale del tributo maggiorata del 50 %. E' facoltà del soggetto passivo chiedere il pagamento della tariffa annuale del tributo.
5. Nel caso di svolgimento dell'attività o di durata dell'occupazione superiore o pari a 183 giorni dell'anno solare è dovuta comunque la tariffa annuale del tributo.
6. L'obbligo della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità ed i termini previsti per la tassa per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche *(o del relativo canone)* e, a partire dall'entrata in vigore dell'imposta municipale secondaria di cui all'art. 11 del Decreto Legislativo 23/2011, secondo i termini e le modalità di pagamento della stessa.
7. Al tributo giornaliero si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni del tributo annuale.
8. L'ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare all'ufficio tributi tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.

## ART. 47

## TRIBUTO PROVINCIALE

1. E' fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all'art. 19 del Decreto Legislativo 30/12/1992, n.504.
Il tributo è commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo ed è applicato nelle misura percentuale deliberata dalla Provincia

## ART. 48

## RISCOSSIONE

1. La tassa sui rifiuti è versata direttamente al Comune, mediante modello di pagamento unificato di cui all'art. 17 del Decreto Legislativo 09/07/1997, n. 241 o mediante bollettino di c/c postale ovvero tramite modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso o di pagamento interbancari e postali: RID, MAV, POS, sportelli ATM, ecc.
2. Il Comune provvede all'invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento, con annessi i modelli di pagamento precompilati, sulla base delle dichiarazioni presentate e degli accertamenti notificati, contenente l'importo dovuto per la tassa sui rifiuti ed il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicato il tributo, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze. L'avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della L. 212/2000 e può essere inviato

anche per posta semplice o mediante posta elettronica all'indirizzo comunicato dal contribuente o disponibile sul portale INI-PEC.

3. Fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 4, il pagamento degli importi dovuti deve essere effettuato in 2 rate aventi cadenza marzo-settembre scadenti il giorno 16 del mese o in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno. Eventuali conguagli di anni precedenti o dell'anno in corso possono essere riscossi anche in unica soluzione. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della Legge 27/12/2006, n. 296. L'arrotondamento, nel caso di impiego del modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo.

4. Il versamento del tributo non è dovuto quando l'importo annuale risulta inferiore a euro 12,00 Analogamente non si procede al rimborso per somme inferiori al predetto importo.

5. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, potranno essere conteggiate nel tributo relativo all'anno successivo anche mediante conguaglio compensativo.

6. Il Comune provvede al riversamento alla Provincia del tributo provinciale di cui all'art. 19 del Decreto Legislativo 30/12/1992, n. 504 riscosso, secondo la periodicità e le modalità che saranno concordate con il medesimo Ente o secondo quanto stabilito da specifiche disposizioni. Per la riscossione il Comune ha diritto a trattenere il compenso previsto dal citato art. 19.

7. In caso di mancato o parziale versamento dell'importo richiesto alle prescritte scadenze, il Comune provvede alla notifica, anche mediante servizio postale con raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata, di un sollecito di versamento, contenente le somme da versare in unica soluzione entro il termine ivi indicato. In mancanza, si procederà alla notifica dell'avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica, come indicato nel successivo art. 64, con irrogazione delle sanzioni previste dall'art. 1, comma 695 della Legge 27/12/2013, n. 147 e l'applicazione degli interessi di mora.

## TITOLO 4 – DISCIPLINA DEL TRIBUTO COMUNALE PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

### ART. 49

### PRESUPPOSTO E FINALITA'

1. Presupposto del tributo comunale per i servizi indivisibili, di seguito TASI, è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai fini dell'imposta municipale propria, ad eccezione in ogni caso dei terreni agricoli.
2. Il tributo concorre al finanziamento dei servizi indivisibili erogati dal Comune, come meglio specificati dal successivo articolo 57 del presente regolamento.

### ART. 50

### SOGGETTI PASSIVI

1. La TASI è dovuta da chiunque possieda, a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie, o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al precedente articolo 49. In caso di pluralità di possessori o detentori essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
2. Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sulla stessa, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. In tale ipotesi l'occupante sarà tenuto al versamento della TASI nella misura del *30%* , mentre il titolare del diritto reale sull'immobile della restante quota del 70% del tributo. In caso di una pluralità di titolari di diritti reali sull'immobile o di detentori, sorgono due distinte obbligazioni tributarie, una in capo ai primi ed una in capo ai secondi, ciascuna al suo interno di natura solidale.
3. Nel caso di detenzione temporanea degli immobili soggetti al tributo di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali a titolo di proprietà, uso, usufrutto, uso, abitazione o superficie. Per l'individuazione di tale fattispecie si fa riferimento alla durata del rapporto.
4. Nel caso in cui l'immobile soggetto al tributo sia oggetto di locazione finanziaria, la TASI è dovuta solo dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto. Per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.
5. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronto di quest'ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

## ART. 51

## IMMOBILI SOGGETTI AL TRIBUTO

1. Sono soggetti alla TASI tutti i fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale e le aree edificabili, posseduti o detenuti a qualsiasi titolo.
2. Per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o iscrivibile nel catasto fabbricati, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza. Quest'ultima è tale quando è destinata in modo effettivo e concreto a servizio o ornamento di un fabbricato, mediante un'oggettiva, durevole e funzionale modificazione dello stato dei luoghi, e qualora sia espressamente dichiarata come tale nella dichiarazione del tributo.
3. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano, come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, si considera abitazione principale per il nucleo familiare un solo immobile. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2-C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.
4. Per area edificabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi, anche semplicemente adottati e non approvati dall'organo competente, ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. L'area inserita nello strumento urbanistico generale è, ai fini del tributo, edificabile, a prescindere dall'approvazione di eventuali strumenti attuativi necessari per la sua edificazione.
5. Nel caso di fabbricato di nuova costruzione lo stesso è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato. In presenza di accatastamento il fabbricato è soggetto comunque all'imposta, purché sia dichiarato come ultimato.
6. Sono comunque esenti dal tributo le fattispecie previste dall'art. 1, comma 3, del Decreto Legge 06/03/2014, n. 16.

## ART. 52

## PERIODI DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO

1. Le obbligazioni tributarie nascenti al verificarsi del presupposto del tributo decorrono dal giorno in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione dei fabbricati o delle aree soggette al tributo e sussistono fino al giorno di cessazione. Il tributo è pertanto dovuto per il periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste il possesso o la detenzione dei fabbricati o delle aree imponibili.
2. La cessazione dell'obbligazione nei confronti del detentore si ha dal giorno in cui la stessa è avvenuta, qualora sia tempestivamente dichiarata entro il termine di presentazione della dichiarazione. In mancanza, l'obbligazione termina dalla data di presentazione della dichiarazione, salvo che l'utente non dimostri con idonea documentazione il momento di effettiva cessazione.

## ART. 53

## DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE

1. La base imponibile degli immobili soggetti alla TASI è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU).al cui art. 13 del D.Lgs 201/2011.
2. La base imponibile è ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati , limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni .Per la definizione dell'inagibilità o inabitabilità si rinvia all'articolo 11 del regolamento comunale per l'applicazione dell'Imu.

Per i fabbricati di interesse storico o artistico, di cui all'articolo 10 del D.lgs n. 42 del 2004,la base imponibile è ridotta del 50% . La riduzione di cui al presente comma non si cumula con la riduzione di cui al comma 3.

## ART. 54

## ALIQUOTE DEL TRIBUTO

1. L'aliquota di base del tributo è del 1 per mille.
2. L'aliquota può essere ridotta, con deliberazione del Consiglio comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del Decreto Legislativo 446/97, fino anche al suo azzeramento.
3. Le aliquote della TASI sono stabilite con apposita deliberazione del Consiglio comunale, da adottarsi entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità con i servizi e con i costi individuati ai sensi dell'articolo 57 del presente regolamento e nel rispetto dei limiti indicati nel presente articolo, anche differenziandole in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.
4. In ogni caso la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non può superare l'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31/12/2013.
5. Per l'anno 2014 l'aliquota massima non può superare il 2,5 per mille. Per il medesimo anno i limiti di cui al presente comma ed al comma precedente possono essere superati per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille, a condizione che siano finanziate detrazioni o altre misure, previste dalla deliberazione di cui al precedente comma 3, relativamente alle abitazioni principali ed alle unità immobiliari ad esse equiparate ai sensi dell'art. 13, comma 2, del Decreto Legge 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22/12/2011, n. 214, tali da generare effetti sul carico TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU per la stessa tipologia di immobile.
6. L'aliquota massima prevista per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'art. 9, comma 3-bis, del D.L. 30/12/1993, n. 557, convertito con modificazioni dalla legge 26/02/1994, n. 133, non può superare in ogni caso l'1 per mille.
7. I predetti limiti massimi e minimi si devono intendere automaticamente adeguati in caso di modifiche legislative successive all'approvazione del presente regolamento.

## ART. 55

## DETRAZIONI

1. La deliberazione del Consiglio comunale di approvazione delle aliquote, di cui al precedente art. 54, può prevedere apposite detrazioni d'imposta, o altre misure nell'ambito della facoltà concessa dal comma 677 della legge 27/12/2013, n. 147.
2. Il Consiglio Comunale può riconoscere una detrazione per abitazione principale, stabilendo l'ammontare e le modalità di applicazione, anche differenziando l'importo in ragione della situazione reddituale della famiglia anagrafica del soggetto passivo e dell'ammontare della rendita, ivi compresa la possibilità di limitare il riconoscimento della detrazione a determinate categorie di contribuenti.

## ART. 56

## RIDUZIONI ED ESENZIONI

1. Il tributo è ridotto, ai sensi dell'art. 1, comma 679, della legge n. 147/2013, nelle seguenti ipotesi, delle percentuali di seguito indicate:
   A. Abitazione tenuta a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo 30%;
   B. Locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad un uso non continuativo, ma ricorrente 40%;
   C. Abitazioni possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetti che risiedono o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero e siano iscritti all' "AIRE". E' necessario che l'immobile non risulti locato 30%;
   D. Fabbricati rurali ad uso abitativo 15%;
2. Sono esenti dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti , ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale , destinati esclusivamente ai compiti istituzionali. ( sono altresì esenti i rifugi alpini non custoditi, i punti d'appoggio e i bivacchi ). Si applicano ,inoltre, le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1 lettere b), c) , d), e), f), ed i ) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.504: ai fini dell'applicazione della lettera i) resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 91 – bis del decreto –legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni , dalla legge 24 marzo 2012,n. 27 e successive modificazioni.

## ART. 57

## SERVIZI INDIVISIBILI E RELATIVI COSTI

1. Il tributo concorre alla copertura dei costi dei seguenti servizi indivisibili erogati dal Comune:
   A. Servizi relativi alla giustizia;
   B. Servizio di polizia locale;
   C. Servizi correlati alla viabilità ed alla circolazione stradale;
   D. Servizio di illuminazione pubblica;
   E. Servizi di protezione civile;

F. Servizi relativi ai parchi ed alla tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio ed all'ambiente;

2. Il costo dei servizi viene determinato annualmente nella deliberazione del Consiglio comunale di approvazione delle aliquote. Il costo deve determinarsi, per ciascun servizio, tenendo conto dei costi di investimento e di esercizio, considerando tutti i costi diretti ed indiretti, nonché le quote di costi comuni e generali imputabili a ciascun servizio, determinati secondo i correnti principi della contabilità analitica. I costi dovranno determinarsi secondo il criterio economico, operando le opportune rettifiche ed integrazioni dei dati finanziari risultanti dalla contabilità dell'Ente.
3. La deliberazione sopra richiamata dovrà altresì indicare la percentuale di copertura dei costi dei servizio assicurata dalla TASI.

## ART. 58

## VERSAMENTO DEL TRIBUTO

1. La TASI sarà calcolata in autoliquidazione dal contribuente.
2. La TASI è versata direttamente al Comune, mediante modello di pagamento unificato (mod. F24) o bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui all'art. 17 del Decreto Legislativo 09/07/1997, n. 241.
3. Il pagamento del tributo avviene in 2 rate con scadenza nei mesi di giugno e dicembre. Le rate soprastabilite, scadono il giorno 16 di ogni mese. La prima rata è calcolata sulla base dell'importo dovuto per il primo semestre, calcolato applicando le aliquote o la detrazione dei dodici mesi dell'anno precedenza o, in mancanza, l'aliquota di base. La seconda rata è versata a saldo del tributo dovuto per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata, impiegando le aliquote e le detrazioni deliberate per l'anno di competenza. E' comunque consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ogni anno.
4. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della L. 296/2006. L'arrotondamento, nel caso di impiego del modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo.

## ART. 59

## IMPORTI MINIMI

1. Il contribuente non è tenuto al versamento del tributo qualora l'importo annuale dovuto per tutti gli immobili dallo stesso posseduti o detenuti è inferiore ad € 12,00.

## TITOLO 5 – DISPOSIZIONI COMUNI

### ART. 60

### DICHIARAZIONE IMU/TASI

1. I soggetti passivi dei tributi presentano la dichiarazione relativa all'imposta unica comunale entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo.
2. Per la presentazione della dichiarazione IMU restano ferme le specifiche norme legislative e quanto disposto dall'art. 19 del presente regolamento.
3. Ai fini della dichiarazione relativa alla TASI si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione IMU. In sede di prima applicazione del tributo si considerano valide tutte le dichiarazioni presentate ai fini dell'IMU o della previgente ICI, contenenti tutti gli elementi utili per l'applicazione del tributo. Tutti i possessori di immobili soggetti alla TASI che non hanno presentato nel tempo una valida dichiarazione ICI o IMU, ovvero la cui dichiarazione non contiene tutti gli elementi necessari per applicare il tributo, nonché tutti i detentori degli stessi, sono tenuti a presentare la dichiarazione TASI nel termine indicato dal precedente comma 1.
4. Per la presentazione della dichiarazione TARI si applicano le norme del seguente articolo.

### ART. 61

### DICHIARAZIONE TARI

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare, l'inizio, la variazione e la cessazione dell'utenza, la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni, il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.
2. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo dei possessori o detentori.
3. I soggetti obbligati provvedono a consegnare al Comune la dichiarazione, redatta sui moduli appositamente predisposti dallo stesso, entro il termine indicato nel precedente articolo 60. La dichiarazione, debitamente sottoscritta dal soggetto dichiarante, può essere consegnata o direttamente o a mezzo posta con raccomandata a/r o *a mezzo fax*, allegando fotocopia del documento d'identità, *o posta elettronica o PEC*. La denuncia si intende consegnata all'atto del ricevimento da parte del Comune, nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale, nel caso di invio postale, o alla data del rapporto di ricevimento nel caso di invio a mezzo fax o posta elettronica o PEC.
4. Ai fini dell'applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, semprechè non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In quest'ultimo caso il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le modificazioni.
5. La dichiarazione sia originaria che di variazione deve contenere i seguenti elementi:

*Utenze domestiche*

b. Generalità dell'occupante/detentore/possessore, il codice fiscale, la residenza;
c. Generalità del soggetto denunciante se diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica;

d. Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo di numero civico e di numero dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali;
e. Numero degli occupanti i locali;
f. Generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi;
g. Data di inizio o cessazione del possesso o della detenzione dei locali o in cui è intervenuta la variazione;
h. La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.

*Utenze non domestiche*

a. Denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice ATECO dell'attività, PEC;
b. Generalità del soggetto denunciante, con indicazione della qualifica;
c. Persone fisiche che hanno la rappresentanza e l'amministrazione della società;
d. Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero civico e dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne;
e. Indicazione dell'eventuale parte della superficie produttiva di rifiuti speciali non assimilati agli urbani;
f. Data di inizio o di cessazione del possesso o della detenzione o di variazione degli elementi denunciati.
g. La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.
La denuncia deve essere regolarmente sottoscritta. Nell'ipotesi di invia per posta elettronica o PEC la dichiarazione deve essere comunque sottoscritta, anche con firma digitale.
6. La dichiarazione di cessazione dei locali o delle aree deve indicare di tutti gli elementi atti a comprovare la stessa. In caso di presentazione della stessa nei termini il contribuente ha diritto all'abbuono o al rimborso del tributo relativo alla restante parte dell'anno dal giorno successivo a quello in cui si è verificata la cessazione. In caso di mancata presentazione della dichiarazione di cessazione nel termine del 30 giugno dell'anno successivo il tributo non è dovuto se il contribuente dimostra di non aver continuato il possesso o la detenzione dei locali e delle aree ovvero se il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.
7. Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso, dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di cessazione entro un anno dal decesso o entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo se più favorevole.
8. In sede di prima applicazione del tributo, ai fini della dichiarazione TARI, restano ferme le superfici dichiarate o definitivamente accertate ai fini della TARSU o della TARES – eventualmente opportunamente integrate con gli elementi in esse non contenuti, necessari per l'applicazione della tassa sui rifiuti. Suddetti elementi saranno ottenuti ricorrendo alle informazioni già presenti sulle banche dati a disposizione dell'ente, ove queste non siano sufficienti, per mezzo di apposite richieste presentate agli utenti, nel rispetto dei principi della L. 212/2000.

## ART. 62

## RIMBORSI E COMPENSAZIONE

1. Il soggetto passivo deve richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dalla data del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Il Comune provvederà al rimborso entro 180 giorni dalla presentazione della richiesta.
3. La somma da rimborsare potrà, su richiesta del contribuente, essere compensata con gli importi dovuti al Comune per i medesimi tributi. La compensazione è subordinata alla emanazione del provvedimento.
4. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi calcolati nella misura indicata nel regolamento comunale delle entrate *(oppure specificare il tasso di interesse determinato secondo le modalità di cui al comma 165 dell'art. 1 della L. 296/2006)*, secondo il criterio dettato dal comma 165 dell'art. 1 della L. 296/06, con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.
5. Non si procede al rimborso o alla compensazione di somme per importi inferiori ai limiti minimi di versamento spontaneo fissati nel presente regolamento.

## ART. 63

## FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. A norma dell'art. 1, comma 692, della L. 147/2013, la Giunta Comunale designa il funzionario responsabile del tributo a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative allo stesso tributo, ove consentito dalle vigenti disposizioni di legge. La Giunta può altresì nominare responsabili differenti per i singoli tributi componenti l'imposta unica comunale.

## ART. 64

## VERIFICHE ED ACCERTAMENTI

1. Il Comune svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nelle dichiarazione presentate dai soggetti passivi e le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo. A tal fine può:

a. inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di 60 giorni dalla notifica;
b. utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti delle singole contribuenti, in esenzione di spese e diritti;
c. accedere ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato, dando preavviso al contribuente di almeno 7 giorni, nei limiti e nei casi previsti dalla legge. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione l'ente procede all'accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del codice civile. Per le operazioni di cui sopra, il Comune ha facoltà di avvalersi:
   - degli accertatori di cui ai commi 179-182, art. 1, della L. 296/2006, ove nominati;

- del proprio personale dipendente;
- di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, con il quale medesimo può stipulare apposite convenzioni.

Per accedere agli immobili il personale di cui sopra dovrà essere appositamente autorizzato ed esibire apposito documento di riconoscimento.

d. utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.

2.Per le finalità del presente articolo, tutti gli uffici comunali sono obbligati a trasmettere all'ufficio tributi, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, periodicamente copia o elenchi :

- delle concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
- delle comunicazioni di fine lavori ricevute;
- dei provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso dei locali ed aree;
- dei provvedimenti relativi all'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti;
- di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente.

3.Ai fini dell'attività di accertamento della TARI, il comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo l'80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri di cui al D.P.R. 138/1998, in base al disposto dell'art. 1, comma 646, della L. 147/2013.

4.Nei casi in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d'ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell'art. 1 della L. 296/2006, comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, oltre che degli interessi e delle sanzioni e delle spese. L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo. L'avviso di accertamento relativo ad un medesimo periodo d'imposta può riguardare congiuntamente tutti i tributi componenti la IUC o anche solo uno o alcuni di essi, potendosi altresì emettere anche più avvisi per una medesima annualità purché riguardanti tributi diversi o violazioni differenti.

5.Il versamento delle somme dovute a seguito della notifica degli avvisi di accertamento avviene mediante modello di pagamento unificato F24 o mediante bollettino di C/C Postale.

6.Gli accertamenti divenuti definitivi, perché non impugnati nei termini o a seguito di sentenza passata in giudicato, tengono luogo della dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

## ART. 65

## SANZIONI ED INTERESSI

1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento dell'imposta unica comunale risultante dalla dichiarazione alle prescritte scadenze viene irrogata la sanzione del 30% dell'importo omesso o tardivamente versato, stabilita dall'art. 13 del Decreto Legislativo 472/97. Nel caso di versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 15 giorni, la sanzione di cui al primo periodo è ridotta ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo. Per la predetta sanzione non è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell'art. 17, comma 3, del Decreto Legislativo 472/97.

2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, di infedele dichiarazione o di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'art. 64, comma 1 let. a), entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso si applicano le sanzioni previste dalle vigenti disposizioni di legge che prevedono:

A. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, la sanzione dal 100% al 200% del tributo non versato, con un minimo di 50 euro;
B. In caso di infedele dichiarazione, la sanzione dal 50% al 100% del tributo non versato, con un minimo di 50 euro;
C. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario, di cui alla lettera a) del precedente articolo 64, entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso, la sanzione da euro 100 ad euro 500.

3. Le sanzioni di cui al precedente comma è ridotta ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi, nei casi previsti dalle vigenti norme di legge.

4. Per incentivare l'attività di controllo, una quota delle somme effettivamente accertate e riscosse a titolo definitivo, a seguito della emissione di avvisi di accertamento IMU/TASI, potrà essere destinata con modalità stabilite dalla Giunta Comunale, se previsto dalla Legge, alla costituzione di un fondo da ripartire annualmente tra il personale che ha partecipato a tale attività.

## ART. 66

## ACCERTAMENTO CON ADESIONE

1. Ai sensi dell'art. 50 della L. 27/12/1997, n. 449 si applica all'imposta unica comunale (IUC) l'istituto dell'accertamento con adesione, così come disciplinato dal vigente regolamento comunale in materia, emanato sulla base dei principi dettati dal Decreto Legislativo 218/1997.

## ART. 67

## RISCOSSIONE COATTIVA

1. In caso di mancato integrale pagamento dell'avviso di cui al precedente articolo 64, entro il termine di 60 giorni dalla notificazione, si procederà alla riscossione coattiva secondo le modalità consentite dalle normative vigenti.

2. La notifica del relativo titolo esecutivo avviene, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'avviso di accertamento è divenuto definitivo, ai sensi dell'art. 1, comma 163, della L. 296/2006.

## ART. 68

## IMPORTI MINIMI

1. Non si procede alla notifica di avvisi di accertamento o alla riscossione coattiva qualora l'importo complessivamente dovuto, inclusivo di tributo, interessi e sanzioni è inferiore ad € 12,00, con riferimento ad ogni periodo d'imposta, esclusa l'ipotesi di ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.

## ART. 69

## DILAZIONI DI PAGAMENTO E ULTERIORI RATEIZZAZIONI

1. Il Comune, su richiesta del contribuente, può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, la ripartizione del pagamento delle somme risultanti da avvisi di accertamento, ovvero la sospensione del pagamento degli avvisi fino a sei mesi e, successivamente, la ripartizione del pagamento fino ad un massimo di rate stabilite dal vigente regolamento comunale delle rateizzazioni di pagamento.
2. La sospensione e la rateizzazione comportano l'applicazione di interessi al tasso legale, vigente alla data di presentazione dell'istanza, maggiorato di tre (3) punti percentuale. Il provvedimento di rateizzazione o di sospensione è emanato dal Funzionario responsabile del tributo.
3. la richiesta di rateizzazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima della scadenza del termine di versamento degli avvisi e dovrà essere motivata in ordine alla sussistenza della temporanea difficoltà. In ogni caso, a pena di decadenza e al fine di verificare la temporanea situazione di difficoltà, alla richiesta di rateizzazione dovrà essere allegata un'autocertificazione nella quale il richiedente dichiara la propria situazione finanziaria riferita al 31 dicembre dell'anno precedente.
4. Si applicano comunque le disposizioni del vigente regolamento comunale delle rateizzazioni.

## ART. 70

## TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione della tributo sono trattati nel rispetto del Decreto Legislativo 196/2003.

## ART. 71

## NORMA DI RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti relative alla disciplina dell'imposta municipale propria (IMU), del tributo per i servizi comunali (TASI) e della tassa rifiuti (TARI), nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti applicabili.

## ART. 72

## ENTRATA IN VIGORE E NORME FINALI

1. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal primo gennaio 2014.
2. Alla data di entrata in vigore del tributo disciplinato dal presente regolamento, a norma dell'art. 1, comma 704, della L. 147/2013 è soppressa l'applicazione della TARES, nonché della maggiorazione statale alla TARES di cui all'art. 14, comma 14, del D.L. 201/2011. Rimane comunque ferma l'applicazione di tutte le relative norme legislative e regolamentari per lo svolgimento dell'attività di accertamento del tributo relativo alle annualità pregresse.

**ALLEGATO "A"**

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI INALIBILITA' O INABITABILITA' AI FINI IMU

C I T T A ' D I L O C R I
Città Metropolitana di Reggio Calabria
Uffiio Tributi

Il sottoscritto ……nato a……il……,‡.F. ……, residente in……. N. ……., c.a.p. ……
Tel. ……/……..., proprietario –usufruttuario -titolare del diritto d'uso o di abitazione-locatario finanziario dei seguenti immobili siti nel comune di Locri:
Via:……, n. ……..., Piano ……..., interno …….;
Foglio ……., Numero ……., Sub ……., categoria ……., classe ……..., cons……..,Superficie catastale ……., Rendita C…….

Ai fini di ottenere la riduzione della base imponibile ai sensi dell'art. @ del Regolamento comunale IMU,

D I C H I A R A

Ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/00, consapevole delle sanzioni penali e della revoca di benefici previsti per le dichiarazioni mendaci,la falsità negli atti e l'uso degli atti falsi (art. 7@, D.P.R. 445/2000) , che a decorrere dal ……../……/……..l'immobile sopra riportato soddisfa le seguenti condizioni:
L'immobile risulta INAGIBIILE/INABITABILE, ai sensi dell' art. @ lettera h) del regolamento comunale IMU, per le ragioni di seguito espresse:

- Esistenza di crolli parziali/totali dell'immobile e/o presenza significatiwa di lesioni strutturali
- Mancanza/insufficienza di servizi igienici essenziali
- Mancanza/inefficienza degli impianti tecnologici (riscaldamento/idrico/elettrico)
- Altro……
  ……..
  ……..
  ……..

Dichiara altresì che l'inagibilità/inabitabilità consiste in un degrado fisico (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente e simile), non superabile con interventi di manutenzione ordinarie bensì mediante interventi di manutenzione straordinaria e con interventi di restauro o risanamento conservativo e/o ristrutturazione edilizia.

Per quanto dichiarato l'immobile risulta non essere utilizzato e non utilizzabile stante il pericolo di collasso delle strutture portanti o di tamponamento, o a causa di insufficienti condizioni igienico sanitarie, come precedentemente indicato. Per tali ragioni il dichiarante si impegna a rendere inaccessibile a terzi l'immobile assumendo in proprio ogni tipo di responsabilità civile e penale per danni causati a terzi.

Nell'immobile indicato non sono in corso interventi di recupero ai sensi della Legge 457/78, art s1, lettere i) d) ed e) che comportano il versamento dell'imposta sulla base del valore dell'area edificabile (art. 5, comma @, D.Lgs. 504/1@@2).

Il contribuente è informato del fatto che l'ufficio tecnico comunale può procedere in qualsiasi momento ad una verifica dello

stato di fatto degli immobili oggetto della presente dichiarazione e, qualora la perizia non rilevasse i presupposti di inagibilità verranno addebitati i costi della perizia stessa e recuperata l'imposta sugli immobili comunali dovuta per differenza, oltre le sanzioni e gli interessi previsti per legge.

Il contribuente si impegna a presentare al comune apposita dichiarazione di variazione IMU attestante la fine dello stato di inagibilità o inabitabilità del fabbricato di cui alla presente dichiarazione.
NOTE DEL CONTRIBUENTE:

Data firma

## COMMENTARIO

***ART. 1***

*Commento: il presente articolo specifica l'oggetto del regolamento, individuandolo nell'imposta unica comunale (IUC), istituita dall'art. 1, comma 639, della L. 147/2013. Si precisa che il regolamento è adottato ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs 446/97 (espressamente richiamato nella disciplina della IUC dal'art. 1, comma 702, della L. 147/2013 "Resta ferma l'applicazione dell'articolo 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446"), il quale disciplina la potestà regolamentare generale delle province e dei comuni in materia di entrate, in base alla quale i comuni e le province possono dettagliare la disciplina di legge ed anche derogare alla stessa, nel rispetto dei limiti imposti dallo stesso articolo (soggetti passivi, fattispecie imponibili, aliquota massima). Viene altresì precisato che per tutto quanto non previsto dal regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.*

***ART. 2***

*Commento: la norma richiama il presupposto dell'imposta unica comunale, così come definito dall'art. 1, comma 641, della L. 147/2013, evidenziando il suo carattere composito. Infatti, l'imposta unica comunale non è in realtà un tributo unitario bensì la somma di tre differenti prelievi, aventi caratteristiche e discipline in buona parte autonome.*
*Sul punto non sono operate modifiche, stante il limite in proposito imposto dalla potestà regolamentare dall'art. 52 del D.Lgs 446/97*

***ART. 3***

*Commento: l'articolo fornisce la definizione del soggetto attivo del tributo, non espressamente previsto dalle disposizioni dei commi 639-704, dell'art. 1, della L. 147/2013. Tuttavia, la soggettività attiva in capo al comune la si ricava indirettamente dalle disposizioni dei commi 639 (l'imposta finanzia anche i servizi comunali), 651-652 (il comune commisura e determina le tariffe), 676-677 (il comune approva le aliquote), 682 (il comune adotta il regolamento del tributo), del comma 684 (la dichiarazione è presentata al comune), 688 (il comune stabilisce il numero e le scadenze del tributo), ecc.*
*Nell'imposta unica comunale non è prevista la norma, presente invece nella Tares e nell'Ici, che disciplinava l'applicazione del tributo nell'ipotesi di immobili siti a cavallo tra due comuni. Si ritiene opportuno non disciplinare tale casistica nel regolamento per evitare possibili profili di violazione dei limiti della potestà regolamentare. Si ritiene che la fattispecie debba essere trattata suddividendo l'immobile soggetto al tributo, secondo gli specifici criteri applicativi (vedasi, per analogia D.M. 30/10/2012, di approvazione delle istruzioni alla dichiarazione IMU).*

***ART. 4***

*Commento: l'articolo riporta quanto previsto dall'art. 1, comma 639, della L. 147/2013, evidenziando il carattere tutt'altro che unitario del prelievo. L'imposta unica comunale si presenta piuttosto come un "cappello" che il legislatore ha voluto dare a tre distinti prelievi, appartenenti a*

*categorie tributarie differenti, dovuti da soggetti passivi distinti e soggetti a specifiche norme di disciplina.*

***TIT.2 DISCIPLINA IMU***

*Commento: nel presente titolo viene riportata la disciplina regolamentare dell'imposta municipale propria. Tenuto conto che l'art. 1, comma 703, della L. 147/2013 recita che "L'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU", l'imposta municipale propria continua ad essere regolata dalle proprie fonti normative, rinvenibili negli articoli 8 e 9 del D.Lgs 23/2011, nell'art. 13 del D.L. 201/2011, nell'art. 4 del D.L. 16/2013, nell'art. 1, comma 380, della L. 228/2012 e nell'art. 1, commi 707-729, della L. 147/2013. Si ritiene pertanto che, seppure la norma dell'art. 1, comma 682, della L. 147/2013, faccia riferimento al "regolamento della IUC", di cui l'IMU è una delle componenti, sia possibile mantenere separato il regolamento di disciplina dell'IMU, operando nel regolamento IUC un mero rinvio. In alternativa, viene proposto l'intergale recepimento del regolamento IMU all'interno del regolamento IUC, come titolo dello stesso. Nel caso in cui l'ente adotti la prima soluzione, occorrerà riportare nel regolamento IMU anche le disposizioni qui riportate nell'ultimo titolo, come "disposizioni comuni", ovviamente opportunamente adattate.*

***ART. 5***

*Commento: l'articolo specifica l'oggetto del titolo 2 del regolamento, concernente la disciplina dell'imposta municipale propria, componente patrimoniale della IUC. La norma richiama le fonti di disciplina dell'IMU, che restano ferme ai sensi dell'art. 1, comma 703, della L.147/2013. Viene altresì richiamata la potestà regolamentare del comune, di cui all'art. 52 del D.Lgs 446/97, espressamente confermata per l'IMU dall'art. 14, comma 6, del D.Lgs 23/2011. Il soggetto attivo dell'imposta è identificato dall'art. 13, comma 1, del D.L. 201/2011. Nella norma si disciplina anche l'ipotesi di immobili situati sul territorio di più comuni. In tale caso, in assenza di una norma analoga a quella vigente nell'ICI che consentiva di corrispondere il tributo solo al comune sul cui territorio insiste la porzione prevalente della superficie dell'immobile, nell'IMU si deve provvedere alla suddivisione del tributo in proporzione alla superficie dell'immobile che insiste nei diversi territori comunali, corrispondendo il tributo a ciascun comune interessato (vedasi anche D.M. 30/10/2012).*

***ART. 6***

*Commento: l'articolo richiama la definizione del presupposto del tributo contenuta nell'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011, inserendo le novità riportate dall'art. 1, comma 707, della L. 147/2013, il quale ha escluso dall'applicazione dell'imposta l'abitazione principale e relative pertinenze ed altre fattispecie, con decorrenza dal 01/01/2014.*

***ART. 7***

*Commento: l'articolo riporta le definizioni dei cespiti imponibili, contenute nell'art. 2 del D.Lgs 504/92, espressamente richiamate dall'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011. In relazione ai fabbricati è altresì riportata la definizione contenuta nella lettera a) dell'art. 2 del D.Lgs 504/92, che prevede l'inclusione nell'imposizione sul fabbricato anche dell'area di sedime dello stesso e di quella che ne costituisce pertinenza. Si riporta inoltre la qualificazione di area pertinenziale, mutuata dai principi della Corte di Cassazione (sentenze 25027/2009, n. 19639/2009, 22844/2010, 22128/2010), in virtù dei quali un'area per potersi qualificare come pertinenziale di un fabbricato e sfuggire, quindi, all'autonoma imposizione, deve presentare un'oggettiva e funzionale modificazione dello stato dei luoghi, tale da impedire l'esercizio del diritto edificatorio e che il contribuente adempia all'obbligo di dichiarare la natura pertinenziale dell'area nella denuncia originaria o di variazione.*

*La definizione di area fabbricabile riprende quella dell'art. 2, comma 1, lettera b, del D.Lgs 504/92, specificando inoltre, che un'area è tale anche se inserita solo in uno strumento urbanistico*

*generale adottato e non approvato, indipendentemente dall'adozione di strumenti attuativi (art. 36, comma 2, D.L. 223/2006).*
*Sono inoltre riportate la definizione di terreno agricolo e di abitazione principale, contenute rispettivamente nell'art. 2, comma 1, lettera c, del D.Lgs 504/92 e nell'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011. In relazione all'abitazione principale viene chiarito che nel caso di due coniugi, non legalmente separati, che abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in due immobili situati in comuni diversi, le agevolazioni per l'abitazione principale competono ad entrambi gli immobili (relativamente alla quota di proprietà di ciascuno) a condizione che sia fornita idonea documentazione o altri elementi di prova capaci di dimostrare l'effettività dell'esigenza di mantenere dimore e residenze separate (in senso conforme vedasi la circolare del Ministero dell'Economia e delle finanze n. 3/FL del 18/05/2012).*

***ART. 8***

*Commento: l'articolo si limita a confermare i soggetti passivi previsti dall'art. 9, comma 1, del D.Lgs 23/2011 e dall'art. 4, comma 12-quinquies, del D.L. 16/2012. Si ricorda che la definizione dei soggetti passivi è uno dei limiti della potestà regolamentare.*

***ART. 9***

*Commento: Si riporta la definizione delle base imponibile contenuta nell'art. 13, commi 4 e 5, del D.L. 201/2011 e dell'art. 5, commi 1 e 3 del D.Lgs 504/92. Poiché, a norma del'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011 sono soggetti al tributo tutti gli immobili e non solo i fabbricati, le aree fabbricabili ed i terreni agricoli, si specifica che, per tutti gli altri immobili (cd terreni non coltivati), la base imponibile è la stessa prevista per i terreni agricoli. Si rileva, inoltre, la riduzione del moltiplicatore previsto per il reddito dominicale dei terreni agricoli e di quelli non coltivati, posseduti e condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, da 110 a 75, con decorrenza dal 01/01/2014.*

***ART. 10***

*Commento: si riprende la definizione della base imponibile delle aree fabbricabili prevista dall'art. 5, comma 5, del D.Lgs 504/92, nonché quella relativa ai fabbricati in costruzione o oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro, risanamento conservativo, prevista dal comma 6 del medesimo articolo 5. Con il comma 3 l'ente esercita la potestà regolamentare di individuare dei valori di riferimento per il versamento dell'IMU che, tuttavia, non sono vincolanti, né per il Comune né per il Contribuente. La finalità è la facilitazione nell'adempimento dell'imposta dovuta. In ogni caso, ove l'ente lo reputi opportuno, in conformità con le indicazioni del Ministero dell'Economia e delle Finanze, si ritiene che, nonostante non sia previsto nella disciplina dell'IMU il richiamo all'espressa facoltà sancita per l'ICI dall'art. 59 del D.Lgs 446/97, rimanga ferma la possibilità di definire i predetti valori non solo a fini meramente indicativi, ma anche allo scopo di autolimitare il potere di accertamento dell'ente, con l'obiettivo di ridurre il contenzioso in materia.*

***ART. 11***

*Commento: l'articolo riprende l'agevolazione prevista dall'art. 13, comma 3, del D.L. 201/2011, il quale prevede un abbattimento del 50% dell'imponibile per gli immobili indicati nel medesimo. In particolare, con il comma 2, l'ente esercita la facoltà regolamentare, espressamente prevista dalla norma citata, in virtù della quale "i comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione". Nel testo si propone un esempio, liberamente modificabile dagli enti, purché si tratti di situazioni di fabbricati con situazione di fatiscenza sopravvenuta, non superabile con interveti di manutenzione. Da rilevare che tale ipotesi è differente dai cosiddetti "fabbricati collabenti", vale a dire fabbricati fatiscenti iscritti però nella categoria catastale F/2, privi di rendita. Per quest'ultimi, recente giurisprudenza della Corte di Cassazione (es. sentenza n. 5166/2013), in contrasto per la verità con l'orientamento tenuto da molti comuni, ha ritenuto non dovuta l'ICI (oggi l'IMU), neppure relativamente all'area*

*di sedime (con riferimento alla volumetria espressa), poiché trattasi di immobili iscritti al catasto edilizio urbano che avrebbero abbandonato lo stato di "area edificabile". Come accennato tale tesi non è tuttavia condivisa da molti enti, che ritengono invece nella fattispecie applicabile il tributo.*

***ART. 12***

*Commento: la norma riporta la riduzione prevista per i terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, dal comma 8-bis, dell'art. 13 del D.L. 201/2011. Si specifica che nel caso di terreni condotti in più comuni, l'agevolazione è calcolata in proporzione al valore dei terreni posseduti nei vari comuni e rapportata al periodo dell'anno in cui sussistono le condizioni richieste dalla norma e alla quota di possesso. Inoltre la norma chiarisce il carattere soggettivo dell'agevolazione, che non si estende pertanto ad eventuali comproprietari che non conducono il fondo. Secondo il Ministero dell'economia e delle finanze l'agevolazione competerebbe anche al caso in cui le persone fisiche, coltivatori diretti e IAP, iscritti nella previdenza agricola, abbiano costituito una società di persone alla quale hanno concesso in affitto o in comodato il terreno di cui mantengono il possesso ma che, in qualità di soci, continuano a coltivare direttamente. Detta conclusione discenderebbe dall'applicazione dell'art. 9 del D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228, il quale stabilisce che "ai soci delle società di persone esercenti attività agricole, in possesso della qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo a titolo principale, continuano ad essere riconosciuti e si applicano i diritti e le agevolazioni tributarie e creditizie stabiliti dalla normativa vigente a favore delle persone fisiche in possesso delle predette qualifiche…". Tuttavia si ritiene di non riportare tale orientamento nel regolamento comunale.*

***ART. 13***

*Commento: la determinazione delle aliquote e delle detrazioni compete al Consiglio comunale, il quale, oltre ad attenersi alle limitazioni previste dai commi 6 e 7 dell'art. 13 del D.L. 201/2011, può altresì differenziare ulteriormente le aliquote, nel rispetto dei limiti di legge. Viene riportata la norma dell'art. 193 comma 3, del D.Lgs 267/2000, introdotta dall'art. 1, comma 444, della L. 228/2012, concernente la facoltà di variazione delle aliquote anche dopo la scadenza dei termini per l'approvazione del bilancio, purché entro l'adozione della deliberazione di salvaguardia degli equilibri di bilancio, qualora si ravvisino squilibri di parte corrente.*
*Vengono quindi riportate le norme sulla pubblicazione delle deliberazioni IMU contenute nell'art. 13, comma 13-bis, del D.L. 201/2011.*

***ART. 14***

*Commento: l'articolo riprende la previsione dell'art. 13, comma 10, del D.L. 201/2011. La detrazione per l'abitazione principale si applica solo alle unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali A/1-A/8 e A/9, tenuto conto che le abitazioni principali appartenenti alle altre categorie sono escluse, a decorrere dal 01/01/2014, dall'IMU. Viene eliminato l'incremento della detrazione previsto, fino al 31/12/2013, in relazione ai figli di età non superiore a 26 anni dimoranti e residenti anagraficamente nell'abitazione, a seguito della modifica apportata dall'art. 1, comma 707, della L. 147/2013.*
*Al comma 2 resta confermata la facoltà per il comune di incrementare la detrazione fino anche a concorrenza dell'imposta dovuta, purché siano mantenuti gli equilibri di bilancio. Tale opzione viene eventualmente esercitata in sede di deliberazione annuale di approvazione delle aliquote e della detrazione.*
*La detrazione si estende, in base al nuovo comma 10 dell'art. 13 del D.L. 201/2011, anche alle abitazioni regolarmente assegnate dagli IACP o dagli enti di edilizia residenziale pubblica aventi le stesse finalità, ai quali tuttavia non compete l'aliquota agevolata prevista per l'abitazione principale. Si evidenzia che tali immobili, per i quali non vi era l'obbligo del versamento dell'imposta nell'anno 2013, in virtù del combinato disposto dell'art. 1 del D.L. 102/2013 e*

*dell'art. 1 del D.L. 133/2013, tornano regolarmente sono soggetti al tributo dal 2014, fatta salva l'ipotesi in cui le abitazioni assegnate non rientrino nella tipologia degli "alloggi sociali", esenti a decorrere dal 01/01/2014.*
*La detrazione non compete più, sempre a decorrere dal 2014, alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, in quanto escluse dall'IMU.*

***ART.15***
*Parentela è il rapporto giuridico che intercorre fra persone che discendono da uno stesso stipite e quindi legate da un vincolo di consanguineità. Sono parenti in linea retta le persone che discendono l'una dall'altra (genitore-figlio), sono parenti in linea collaterale coloro che, pur avendo uno stipite comune (ad esempio il padre o il nonno), non discendono l'una dall'altra (fratelli o cugini).*
*Parenti di primo grado*
*- Figli e genitori (linea retta)*
*Parenti di secondo grado*
*- Fratelli e sorelle; linea collaterale: sorella, padre (che non si conta), sorella.*
*- Nipoti e nonni; linea retta: nipote, padre, nonno (che non si conta).*
*Parenti di terzo grado:*
*- Nipote e zio; linea collaterale: nipote, padre, nonno (che non si conta - zio).*
*- Bisnipote e bisnonno; linea retta: bisnipote, padre, nonno, bisnonno (che non si conta).*

***ART. 16***
*Commento: la norma riprende le esenzioni di legge. In particolare dal 2014 si aggiungono le esenzioni per i fabbricati rurali ad uso strumentale, a prescindere dal comune di ubicazione, introdotta dall'art. 1, comma 708, L. 147/2013 (fatta eccezione per i soli comuni ubicati nelle Province autonome di Trento e Bolzano ove, con specifica legge provinciale, può essere stabilito l'assoggettamento ad IMU della citata fattispecie, ai sensi dell'art. 9, comma 8, del D.Lgs 23/2011), per i fabbricati destinati alla ricerca scientifica, alle condizioni di cui alla lettera i dell'art. 7 del D.Lgs 504/92 (art. 2, comma 3, D.L. 102/2013) e per i fabbricati costruiti e destinati alla vendita dall'impresa costruttrice non locati (art. 13, comma 9-bis, D.L. 201/2011, come modificato dall'art. 2, comma 2, D.L. 102/2013). Si ricorda che il comune può prevedere le seguenti altre ipotesi di esenzione:*

1. *possibilità prevista dall'articolo 21 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460 di deliberare a favore delle organizzazioni sociali non lucrative, la riduzione o l'esenzione dal pagamento dei tributi locali di pertinenza*
2. *possibilità prevista dall'articolo 4 comma 5 del D.Lgs. 4 maggio 2001, n. 207 che consente di prevedere la riduzione e l'esenzione dal pagamento di tributi di competenza nei confronti delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficienza (ex ipab) riordinate in aziende pubbliche di servizi alla persona o in persone giuridiche di diritto privato.*

*ai sensi dell'art. 1, comma 86, L. 549/1995 il Comune può prevedere l'agevolazione fino all'esenzione dal tributo per i fabbricati e gli immobili adibiti ad esercizi commerciali e artigianali situati in zone precluse al traffico a causa dello svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche che si protraggono per oltre 6 mesi.*

***ART. 17***
*Commento: si riprendono le disposizioni sulla quota statale del tributo, vigente dal 01/01/2013, dettate dall'art. 1, comma 380, lettere f) e g), della L. 228/2012.*

***ART. 18***

*Commento: la norma riprende le modalità di determinazione e versamento del tributo stabilite dall'art. 9, comma 2, del D.Lgs 23/2011 e dall'art. 13, comma 13-bis, del D.L. 201/2011, come modificato dall'art. 10, comma 4, let b), del D.L. 35/2013. Si ricorda che il comune non può modificare le modalità di versamento, stante l'espressa deroga alla potestà regolamentare contenuta in proposito nell'art. 13, comma 12, del D.L. 201/2011.*

*Il comma 4 specifica le modalità di versamento previste per gli enti non commerciali, a decorrere dall'anno 2014, dal comma 721 dell'art. 1 della L. 147/2013, già anticipate per il 2013 dalla R.M. n. 7/DF del 05/06/2013.*

*Il comma 5 stabilisce il limite minimo per il versamento dell'imposta, ai sensi dell'art. 1, comma 168, della L. 296/2006. Lo stesso può essere liberamente fissato dal comune, anche al di sotto del limite minimo di € 12,00, previsto dall'art. 25 della L. 289/2002 e operante in caso di mancata deliberazione del comune. Si evidenzia che l'importo minimo è riferito all'imposta annuale, relativa a tutti gli immobili posseduti.*

*Nel comma 6 si ribadiscono le regole di arrotondamento, previste dall'art. 1, comma 166, della L. 296/2006 (chiarendo cosa accade se la frazione è pari a 49 centesimi). Si ricorda che l'arrotondamento deve operarsi per ogni singolo codice tributo.*

*Il comma 7 reintroduce (in via facoltativa) la disposizione vigente nell'ICI, dettata dall'art. 59, comma 1, lettera i, del D.Lgs 446/97, la quale, seppure non richiamata nelle norme dell'IMU, si ritiene reintroducibile in virtù della potestà regolamentare. In base alla stessa i comuni possono considerare regolarmente effettuati i versamenti di un contitolare per conto di un altro.*

***ART. 19***

*Commento: sono richiamate le norme riguardanti la dichiarazione IMU contenute nell'art. 13, comma 12-ter, del D.L. 201/2011. Inoltre, si prevede, come stabilito dall'art. 1, comma 720, della L. 147/2013, la possibilità per i contribuenti di presentare la dichiarazione in via telematica.*

*Il comma 4 recepisce le nuove norme sulla presentazione della dichiarazione IMU da parte degli enti non commerciali (art. 1, comma 719, L. 147/2013).*

***ART. 20***

*Commento: la norma riprende la definizione del presupposto del tributo contenuta nell'art. 1, comma 641, della L. 147/2013. Si specifica che il tributo è dovuto a prescindere dall'effettiva fruizione del servizio e la finalità del tributo, vale a dire la copertura integrale di tutti i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, fatta eccezione per i costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori (come indicato dall'art. 1, comma 649, della L. 147/2013).*

*Nell'ultimo comma si fornisce la definizione di utenza domestica e di utenza non domestica*

***ART. 21***

*Commento: la disposizione opera un mero rinvio alle normative statali e comunali per l'individuazione dei rifiuti e di quelli speciali assimilati agli urbani. In particolare la definizione di rifiuto è contenuta nell'art. 183, comma 1, lettera a, del D.Lgs 152/2006 e la classificazione nel successivo articolo 184. La disciplina dell'assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani è rinvenibile nell'art. 195, comma 2, lettera e, del D.Lgs 152/2006 e nell'art. 198, comma 2, lettera g, del medesimo decreto. In particolare quest'ultima rimette al comune il compito di assimilare, per quantità e qualità, i rifiuti speciali non pericolosi a quelli urbani, sulla base dei criteri dettati dallo Stato, ai sensi dell'art. 195, comma 2, lettera e, del D.Lgs 152/2006. In assenza dell'emanazione del decreto statale previsto da quest'ultima norma, trovano ancora applicazione i criteri di cui al punto 1.1.1 della deliberazione interministeriale del 27/07/1984, pubblicata sulla G.U. n. 52 del 13/09/1984 (art. 1, comma 184, let. b, L. 296/2006).*

***ART. 22***

*Commento: la disposizione indica i soggetti passivi del tributo, richiamando quelli previsti dall'art. 1, comma 642, della L. 147/2013, nonché la particolare disciplina dei locali con occupazione di durata temporanea inferiore, nell'arco dell'anno solare, a 6 mesi (comma 643) e dei locali in multiproprietà o dei centri commerciali integrati (comma 644).*

***ART. 23***

*Commento: la disposizione specifica la definizione di locale e di area scoperta, non contenute nella norma di legge. In particolare, per i locali, si chiarisce che, in virtù dell'attrazione alla tassazione di tutti i locali posseduti o detenuti suscettibili di produrre rifiuti urbani (o assimilati), si considerano soggetti tutti quelli anche solo predisposti all'uso, a prescindere dall'effettivo utilizzo.*

***ART. 24***

*Commento: la norma riepiloga i locali e le aree non soggette al pagamento del tributo. In particolare, per quanto concerne quelli "non suscettibili di produrre rifiuti", ricollegandosi alla previsione di cui all'art. 1, comma 641, della L. 147/2013, si procede ad indicare le fattispecie rientranti in tale definizione. Ovviamente, pur trattandosi di ipotesi che "di norma" non comportano la potenzialità di produzione dei rifiuti, è rimesso al prudente apprezzamento di ciascun ente l'indicazione di tutte o alcune delle casistiche sopra riportate, anche in relazione alle peculiarità locali. Il comma 2, pur se non espressamente previsto dalla legge, in linea di continuità anche con l'orientamento ministeriale sussistente nei previgenti tributi in materia, specifica l'onere in capo al contribuente di dichiarare anche i locali/aree non suscettibili di produrre rifiuti, fornendo gli elementi o la documentazione idonea a comprovare quanto dichiarato.*
*In relazione alle casistiche di cui alle lettere b) e c) del comma 1, si richiamano le disposizioni dell'art. 1, comma 641, della L. 147/2013, fornendo alcune esemplificazioni. In tale caso non sono stati previsti oneri dichiarativi in capo al contribuente, trattandosi di specifiche cause di esclusione.*

***ART. 25***

*Commento: la norma definisce la superficie tassabile del tributo individuandola come previsto dai commi 645-648, dell'art. 1, della L. 147/2013.*

***ART. 26***

*Commento: la disposizione dell'art. 1, comma 649, della L. 147/2013 esclude dalla determinazione della superficie tassabile quella in cui si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere i relativi produttori. Pur avendo la norma richiamato il concetto di "prevalenza" della produzione di rifiuti speciali non assimilati, al fine di individuare le superfici non tassabili, si ritiene che debbano essere considerate solo quelle in cui avviene l'esclusiva produzione di rifiuti speciali non assimilati in via continuativa, risultando altrimenti priva di significato la disposizione del successivo comma 682, punto 5, lettera a, dell'art. 1 della L. 147/2013, la quale prevede che il comune nel regolamento individua le categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici dove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta.*
*Nel comma 2 il comune prevede le differenti categorie di attività e le relative percentuali di abbattimento, seguendo le indicazioni ivi riportate. Nella determinazione delle percentuali, oltre a tenere conto dei parametri tecnici di produttività di rifiuti speciali non assimilati da parte delle*

*diverse categorie di attività individuate, occorre considerare che, in base al dettato del comma 682 sopra richiamato, la percentuale di abbattimento va applicata sull'intera superficie su cui l'attività viene svolta.*
*Il comma 3 stabilisce gli adempimenti che devono porre in essere i contribuenti per fruire della relativa detassazione.*

**CODICE CER RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI E NON PERICOLOSI**

CER da riportare sulla scheda SISITRI (o formulario di identificazione rifiuto) e sul registro cronologico ( o registro di carico e scarico rifiuti)

Capitoli dell'elenco - **INDICE CER SMALTIMENTO RIFIUTI** -

01 Rifiuti derivanti da prospezione, estrazione da miniera o cava, nonché dal trattamento fisico o chimico di minerali
02 Rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, acquacoltura, selvicoltura, caccia e pesca, trattamento e preparazione di alimenti
03 Rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di pannelli, mobili, polpa, carta e cartone
04 Rifiuti della lavorazione di pelli e pellicce e dell'industria tessile
05 Rifiuti della raffinazione del petrolio, purificazione del gas naturale e trattamento pirolitico del carbone
06 Rifiuti dei processi chimici inorganici
07 Rifiuti dei processi chimici organici
08 Rifiuti della p.f.f.u di rivestimenti (pitture, vernici e smalti vetrati), adesivi, sigillanti e inchiostri per stampa
09 Rifiuti dell'industria fotografica
10 Rifiuti provenienti da processi termici
11 Rifiuti prodotti dal trattamento chimico superficiale e dal rivestimento di metalli ed altri materiali; idrometallurgia non ferrosa
12 Rifiuti prodotti dalla lavorazione e dal trattamento fisico e meccanico superficiale di metalli e plastica
13 Oli esauriti e residui di combustibili liquidi (tranne oli commestibili, 05 e 12)
14 Solventi organici, refrigeranti e propellenti di scarto(tranne le voci 07 e 08)
15 Rifiuti di imballaggio, assorbenti, stracci, materiali filtranti e indumenti protettivi (non specificati altrimenti)
16 Rifiuti non specificati altrimenti nell'elenco
17 Rifiuti delle operazioni di costruzione e demolizione (compreso il terreno proveniente da siti contaminati)
18 Rifiuti prodotti dal settore sanitario e veterinario o da attività di ricerca collegate
19 Rifiuti prodotti da impianti di trattamento dei rifiuti, impianti di trattamento delle acque reflue fuori sito
20 Rifiuti urbani (rifiuti domestici e assimilabili prodotti da attività commerciali e industriali nonché dalle istituzioni)

***ART. 27***

*Commento: la norma riprende la previsione del comma 649 modificato dalla legge 16/2014 dell'art. 1, comma 661, della L. 147/2013, in base alla quale "il tributo non è dovuto in relazione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero".*
*Nel comma 1 si riprende la previsione normativa, mentre il successivo comma 2 definisce il criterio di calcolo della quota di tributo non dovuta.*
Nel comma 2 sono indicate le sanzioni previste per l'attività di gestione dei rifiuti non autorizzata

256. Attività di gestione di rifiuti non autorizzata 1. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattuordecies, comma 1, chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito: (comma così modificato dall'art. 11, comma 3, d.lgs. n. 46 del 2014)

*a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;*
*b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro se si tratta di rifiuti pericolosi.*

2. Le pene di cui al comma 1 si applicano ai titolari di imprese ed ai responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2.

***ART. 28***

*Commento: l'articolo riprende la previsione contenuta nell'art. 1, commi 651 e 652, della L. 147/2013, in base alla quale il comune può scegliere se determinare le tariffe:*

*- in base ai criteri determinati dal D.P.R. 158/99, vale a dire il cosiddetto "metodo normalizzato";*

*- in relazione alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte, nonché al costo del servizio rifiuti.*

*Il comma 3 riprende le regole per l'approvazione delle tariffe sancite dall'art. 1, comma 668 dell'art. 1 della L. 147/2013 e dall'art. 1, comma 169, della L. 296/2006.*

*Il comma 4 riprende la previsione del nuovo art. 193 del D.Lgs 267/2000, in base al quale, in sede di salvaguardia degli equilibri di bilancio, laddove si rilevi uno squilibrio, è possibile incrementare le tariffe e le aliquote dei tributi comunali per ripianare lo stesso, anche se scaduto il termine per l'approvazione del bilancio di previsione*

***ART. 29***

Commento: l'articolo si limita a riprendere quanto previsto dall'art. 1, comma 655, della L. 147/2013. Nel successivo articolo si riporta la previsione contenuta nello stesso comma che impone di detrarre dal costo da finanziare con il tributo quello relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali.

***ART. 30***

*Commento: la norma riprende la previsione dell'obbligo di copertura integrale dei costi del servizio, contenuta nell'art. 1, commi 641 e 654, della L. 147/2013. Poiché nella legge non si rinviene una precisa definizione del costo del servizio, nell'articolo sopra riportato si è stabilito:*

*- per gli enti che hanno adottato il metodo normalizzato, i costi sono quelli definiti dal D.P.R. 158/99;*

*- per gli enti che hanno adottato il criterio alternativo, la definizione dei costi e rimessa al piano finanziario, il quale comunque non può non considerare tutti gli oneri direttamente ed indirettamente imputabili al servizio. In ogni caso, in via prudenziale, si ritiene opportuno anche in questo caso continuare a fare riferimento ai criteri del D.P.R. 158/99, in attesa di pronunce ufficiali.*

*Il comma 8 disciplina l'ipotesi di gettito a consuntivo eccedente o inferiore il costo consuntivo del servizio, riportando l'eccedenza in decurtazione del piano finanziario dell'anno successivo. Al*

*contrario l'eventuale differenza negativa potrà riportarsi nel piano finanziario dei futuri esercizi solo se dovuta a fattori straordinari ed imprevedibili, tassativamente previsti.*

***ART. 31***

*Commento: a norma dell'art. 1, comma 683, della L. 147/2013, il soggetto gestore del servizio deve redigere il piano finanziario, contenente la quantificazione dei costi del servizio. Il piano deve essere approvato dal Consiglio comunale o, qualora sia stata istituita l'autorità di bacino che in virtù delle specifiche norme regionali deve occuparsi del servizio, da quest'ultima.*

Il comma 2 riporta, sulla base di quanto previsto dal D.P.R. 158/99, il contenuto del piano finanziario del tributo.

***ART. 32***

*Commento: l'articolo definisce l'articolazione e la modalità di determinazione delle tariffe del tributo. Le tariffe devono essere articolate sulla base delle categorie di attività definite dall'allegato 1 al presente regolamento. La definizione delle categorie:*

*- nel caso di opzione per il metodo normalizzato, deve seguire quella prevista dagli allegati 3a e 3b al DPR 158/99, anche se si ritiene tuttavia che, sulla base delle singole specificità locali e con idonea motivazione, sia possibile aggregare o disaggregare ulteriormente le categorie;*

*- nel caso di opzione per l'altro criterio, le categorie sono liberamente determinabili, sempre ovviamente aggregando le utenze con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti.*

***ART. 33***

*Commento: la definizione della tariffa delle utenze domestiche dipende dalla scelta operata dall'ente in relazione al criterio di determinazione delle tariffe. - in caso di opzione per il criterio alternativo, sono state previste due diverse ipotesi, a seconda che l'ente intenda dare rilievo nell'articolazione della tariffa per le utenze domestiche al numero degli occupanti.*

***ART. 36***

*Commento: la norma disciplina i criteri per la corretta classificazione delle utenze non domestiche, ai fini dell'applicazione della tariffa del tributo.*
*Il comma 1 prevede l'articolazione delle utenze in base alle categorie definite dal regolamento, come previsto dall'art. 1, comma 682, della L. 147/2013.*
*Il comma 2 stabilisce che l'inserimento delle diverse utenze nelle categorie avviene sulla base del codice ATECO, dell'autorizzazione o dell'attività dichiarata ai fini IVA.*
Il comma 3 stabilisce il criterio per individuare la tariffa nel caso di più attività congiuntamente svolte nello stesso locale e per la classificazione delle attività non esplicitamente individuabili nell'elenco Il comma 4 definisce l'applicabilità ad ogni attività economica di una tariffa unica, in base alla classificazione operata, oppure la possibilità di applicare alla medesima attività più tariffe in base all'effettiva destinazione dei locali

***ART. 37***

*Commento: l'articolo disciplina l'aspetto temporale del prelievo, evidenziando come l'obbligazione tributaria nasce il giorno dell'inizio del possesso o della detenzione. La durata dell'obbligazione deve conseguentemente conteggiarsi a giorni, in mancanza di criteri alternativi fissati dalla legge. La cessazione dell'obbligazione decorre dalla data di cessato possesso o detenzione, a condizione che il contribuente dichiari tempestivamente la stessa. In mancanza il termine dell'obbligazione tributaria decorrere dalla data di presentazione della dichiarazione, salvo prova contraria.*

***ART. 38***

*Commento: la norma riprende la previsione dell'art. 1, comma 656, della L. 147/2013.*

***ART. 39***

*Commento: la norma riprende la previsione dell'art. 1, comma 657, della L. 147/2013. L'ente può stabilire o una percentuale unica di abbattimento, minimo del 60%, per tutte le utenze ubicate ad una distanza superiore dal più vicino punto di raccolta a quella indicata nel regolamento, oppure fissare diverse percentuali, graduate in base alla distanza. Si ritiene opportuno, nel caso di servizi di raccolta basati sul sistema "porta a porta" specificare che tutte le utenze coinvolte dal servizio si intendono servite.*
*Nell'articolo si specifica altresì che per il conteggio della distanza non si considerano le strade private di accesso alle abitazioni.*
*L'ultimo comma disciplina gli adempimenti in capo al contribuente per fruire della riduzione*

***ART.40***

*Commento: la norma disciplina le riduzioni e le esenzioni che il comune può prevedere a norma dell'art. 1, comma 659, della L. 147/2013. Trattasi di opzioni facoltative, per cui l'ente è libero di inserire tutte o alcune delle ipotesi o anche di non prevederne nessuna. Analogamente l'ente è libero di prevedere per le ipotesi selezionate la riduzione, senza alcun limite minimo né massimo, potendo altresì disporre l'esenzione dal tributo. Nel caso di opzione per il metodo normalizzato è opportuno stabilire se la riduzione riguarda la quota fissa o quella variabile o entrambe.Il comma 3 disciplina la decorrenza delle riduzione e delle esenzioni, nonché gli adempimenti che deve porre in essere il contribuente per usufruirne.*

***ART.41***

*Commento : la norma da attuazione alla previsione dell'art.1, comma 658, della L. 147/2013, in base alla quale nella modulazione dalla tariffa delle utenze domestiche sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle predette utenze.*
*Tali riduzioni, che si traducono in uno spostamento di costi dalle utenze domestiche a quelle non domestiche (di natura variabile) ,possono essere variamente disciplinate, stabilendo riduzioni:*
*- collettive, che premiano indistintamente tutti gli utenti domestici. In questo caso la quota di riduzione dei costi imputati alle utenze domestiche è determinata in relazione ad una percentuale dell'incremento della percentuale di raccolta differenziata o ad una quota dei proventi derivanti dal recupero dei rifiuti o della riduzione dei costi di smaltimento dei rifiuti.*
*-individuali,concesse esclusivamente agli utenti che effettuano la raccolta differenziata (es con conferimenti all'isola ecologica, attuando il compostaggio domestico,ecc.ecc,)*

***ART. 42***

*Commento: l'articolo disciplina la facoltà concessa ai comuni di prevedere la riduzione del tributo dovuto o l'esenzione in favore delle utenze non domestiche non stabilmente attive (art. 1, comma 659, L. 147/2013).*

***ART. 43***

*Commento: la norma recepisce la facoltà concessa dall'art. 1, comma 682, della L. 147/2013 ai comuni di stabilire nel regolamento eventuali esenzioni e riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE. Le riduzioni/esenzioni sono liberamente disciplinabili purché tengano anche conto dell'ISEE.*

*Il costo delle riduzioni/esenzioni può essere finanziato:*

*- inserendolo nel piano finanziario e, quindi, addossandolo a tutti i soggetti passivi del tributo;*

- mediante appositi stanziamenti di bilancio finanziati dalla fiscalità generale del comune, purché nel limite massimo del 7% del costo complessivo del servizio.

***ART. 44***

Commento: la norma disciplina l'ipotesi in cui siano applicabili contemporaneamente più riduzioni. In tale caso l'ente può scegliere se applicarle con un meccanismo "a cascata", oppure limitare l'applicazione solo ad un numero massimo, scegliendole tra quelle più favorevoli per il contribuente.

***ART. 45***

*Commento: la norma stabilisce che il costo delle riduzioni previste dal regolamento è inserito nel piano finanziario del tributo, fatto salvo quanto stabilito nell'articolo relativo alle altre agevolazioni.*

***ART. 46***

*Commento: la norma riprende la previsione dell'art 1, commi 662-665, della L. 147/2013.*

***ART. 47***

*Commento: la norma riprende la previsione dell'art. 1, comma 666, della L. 147/2013.*

***ART. 48***

*Commento: l'articolo disciplina il versamento della TARI. Il primo comma ribadisce gli strumenti di pagamento ammessi dal comma 688 dell'art. 1 della L. 147/2013, i quali non possono essere oggetto di diversa previsione regolamentare, stante l'espressa deroga alle norme dell'art. 52 del D.Lgs 446/9 contenuta nella norma richiamata. Si ritiene tuttavia che, nell'ambito delle modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali l'ente possa liberamente scegliere quali strumenti attivare (sono esempi di tali strumenti i R.I.D., i M.A.V., i pagamenti tramite sportelli A.T.M., tramite P.O.S., carte di debito e credito, ecc.).*
*Il comma 2 stabilisce, secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 689, della L. 147/2013, che il tributo è versato a seguito della liquidazione operata dal comune che invia al contribuente apposito avviso di pagamento, con annesso modello di versamento precompilato. La norma indica il contenuto minimo dell'avviso, nel rispetto anche della disposizione dell'art. 7 della L. 212/2000.*
*Il comma 3 disciplina le scadenze e le rate del tributo che possono essere liberamente fissate dal comune, purché di norma si consentano almeno due rate a scadenza semestrale e si permetta in unica soluzione il versamento del tributo entro il 16 giugno di ogni anno. Tali scadenze non necessariamente devono coincidere con quelle dell'IMU e delle TASI, nonostante siano tutte componenti della IUC. In proposito si può ritenere che la previsione normativa richieda che sia consentito al contribuente versare almeno in due rate e che il pagamento integrale del tributo avvenga in un arco temporale minimo di almeno un semestre, lasciando per il resto un'amplia libertà agli enti. La norma non prevede che le rate debbano scadere il giorno 16 del mese, salvo quella in unica soluzione nel mese di giugno. Tuttavia, ciò potrebbe essere consigliabile per allineare le scadenze della TARI con quelle ordinariamente previste per i tributi che si versano con il modello F24.*
*Il comma 4 disciplina l'importo minimo del tributo, al di sotto del quale non è dovuto il versamento ne sono effettuati rimborsi.*
*Il comma 5 stabilisce che eventuali conguagli del tributo riferiti all'anno precedente o all'anno in corso (ad esempio per modica del numero dei componenti o per variazioni della destinazione delle superfici) possono riscuotersi in unica soluzione.*
*Il comma 6 stabilisce il riversamento alla Provincia delle somme riscosse per il tributo provinciale, rimettendo le modalità ad appositi provvedimenti o accordi tra gli Enti interessati.*
*Il comma 7 stabilisce la procedura in caso di mancato pagamento delle somme richieste con l'avviso, prevedendo l'invio di un primo sollecito, tramite posta certificata o raccomandata e, in*

*caso di perdurante inadempienza, l'invio dell'avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica, con irrogazione delle sanzioni ed applicazione degli interessi.*
*Si ricorda che ai sensi dell'art. 1, comma 691, della L. 147/2013, come modificato dal D.L. 16/2014, è possibile affidare, fino alla scadenza del contratto, l'accertamento e la riscossione della TARI direttamente ai soggetti ai quali risulta attribuito, alla data del 31/12/2013, il servizio di gestione dei rifiuti o di accertamento e riscossione della TARES. E' altresì possibile affidare la riscossione ai soggetti di cui all'art. 52 del D.Lgs 446/97, seguendo le procedure ivi previste.*

***ART.49***

*Commento: la norma richiama il presupposto contenuto nell'art. 1, comma 669, della L. 147/2013, a seguito delle modifiche apportate dall'art. 2 del D.L. 16/2014, nonché la finalità dello stesso, individuata dall'art. 1, comma 639, della medesima legge, nel finanziamento dei servizi indivisibili dei comuni. Si sottolinea tuttavia che il finanziamento non necessariamente deve essere integrale.*

***ART. 50***

*Commento: la norma riprende i soggetti passivi identificati dall'art. 1, comma 671, della L. 147/2013.*
*Il comma 2 evidenzia la particolarità del rapporto tributario nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sulla stessa. Infatti, in tale fattispecie, a mente dell'art. 1, comma 681, della L. 147/2013, sorgono due obbligazioni tributarie, tra loro autonome. Una in capo al titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, nella misura compresa tra il 70% ed il 90% del tributo, e l'altra in capo all'occupante, nella misura compresa tra il 10% ed il 30% del tributo. Spetta al comune stabilire quest'ultima percentuale, nell'ambito del range ammesso dalla legge. Il comma inoltre, per effetto del combinato disposto dell'art. 1, commi 671 e 681, della L. 147/2013, sottolinea che in caso di una pluralità di possessori e una pluralità di detentori (occupanti), le due obbligazioni tributarie presentano ciascuna carattere solidale.*
*Il comma 3 riprende la previsione dell'art. 1, comma 673, della L. 147/2013, mentre il comma 4 ed il comma 5 le norme rispettivamente dei commi 672 e 674 del medesimo articolo.*

***ART. 51***

*Commento: la norma disciplina gli oggetti imponibili della TASI, riprendendo, ai commi 1 e 2, la loro individuazione operata dall'art. 1, comma 669, della L. 147/2013.*
*Il comma 2 richiama, come previsto dalla legge, la definizione contenuta nell'art. 2, comma 1, lettera a, del D.Lgs 504/1992 per l'IMU.*
*Il comma 3 riprende la definizione di abitazione principale contenuta nell'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011.*
*Il comma 4 fornisce la definizione di area edificabile, riprendendo, quella prevista ai fini IMU dall'art. 2, comma 1, lettera b, del D.Lgs 504/92. Viene anche riportata la specifica contenuta nell'art.36 del D.L. 223/2006.*
*Il comma 5 riprende la definizione del momento in cui avviene il passaggio dall'area fabbricabile al fabbricato ai fini dell'applicazione dell'IMU, contenuta nella lettera b dell'art. 2 del D.Lgs 507/92.*
*Il comma 6 richiama le fattispecie esenti per legge.*

***ART. 52***

*Commento: l'articolo individua il momento del sorgere dell'obbligazione tributaria nell'inizio del possesso o della detenzione dell'immobile soggetto al tributo, in aderenza con quanto previsto dall'art. 1, comma 669, della L. 147/2013.*
*In mancanza di una diversa previsione di legge, l'obbligazione tributaria ha una durata temporale computata in giorni, non essendovi una norma, come nell'IMU, che stabilisca un'applicazione su base mensile del tributo.*

*Il comma 2 disciplina la cessazione dell'obbligazione per il detentore, trattandosi di una situazione di fatto. Si stabilisce che, di norma, l'obbligazione cessa con il termine della detenzione stessa, purché il contribuente presenti la prescritta dichiarazione nei termini. Altrimenti, l'obbligazione cessa dalla data di presentazione della dichiarazione, fatta salva la possibilità di presentare idonea prova contraria. Tale previsione non è indicata per i possessori, tenuto conto che la cessazione del possesso è di norma accertabile dalle risultanze catastali o dei pubblici registri immobiliari. In proposito, il richiamo operato dall'art. 1, comma 687, alle disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione IMU, per ciò che concerne la dichiarazione TASI, si ritiene che la cessazione del possesso, di norma, non comporti l'obbligo di presentazione della dichiarazione trattandosi di informazioni comunicate ai comuni per mezzo del MUI (modello unico informatico). Il comma 3 prevede un'analoga disciplina per le variazioni che comportino effetti sul tributo.*

***ART. 53***

*Commento: la norma richiama quanto previsto dall'art. 1, comma 675, della L. 147/2013, in base al quale la base imponibile della TASI è quella prevista per l'applicazione dell'IMU*

***ART. 54***

*Commento: la norma riprende le previsioni dei commi 676-678 dell'articolo 1 della L. 147/2013, come integrati dall'art. 1 del D.L. 16/2014 rimettendo alla deliberazione annuale di approvazione delle aliquote la loro eventuale differenziazione e la loro misura.*

***ART. 55***

*Commento: la disposizione introduce la facoltà per il comune di prevedere specifiche detrazioni, in virtù di quanto previsto sia dall'art. 1, comma 677, della L. 147/2013, come modificato dall'art. 1, comma 1, del D.L. 16/2014 e, più in generale, nell'esercizio della potestà concessa dall'art. 1, comma 682, della L. 147/2013. La detrazione può anche essere fissata in maniera differenziata, per categorie di contribuenti. Inoltre, si ritiene che il comune possa estenderla anche in favore degli utilizzatori che destinano l'immobile ad abitazione principale (facoltativo).*

***ART. 56***

*Commento: l'articolo riprende la previsione dell'art. 1, comma 679, della L. 147/2013 il quale consente ai comuni di prevedere delle riduzioni o anche l' esenzione per le fattispecie indicate. Inoltre, ai sensi dell'art. 1, comma 682, il comune può stabilire anche delle riduzioni per delle fattispecie diverse da quelle sopra indicate, purché tengano conto della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE.*

***ART. 57***

*Commento: secondo l'art. 1, comma 682, della L. 147/2013 il regolamento deve individuare i servizi indivisibili e identificare analiticamente per ciascuno dei servizi i relativi costi, alla cui copertura è diretta la TASI. L'articolo si limita ad individuare i servizi (tutti o alcuni dei servizi indivisibili erogati dal comune), rimettendo alla deliberazione annuale il compito di quantificare i costi, nell'ambito di quelli specificati e la percentuale di copertura assicurata dalla TASI. L'identificazione dei costi deve avvenire imputando tutti gli oneri direttamente ed indirettamente imputabili, considerando anche le quote di costi comuni e generali, secondo criteri economici (coerentemente con il riferimento normativo ai costi e non alle spese).*

***ART. 58***

***ART. 59***

*Commento: in questo articolo deve essere fissato l'importo minimo per il versamento, tenuto conto delle norme dell'art. 25 della L. 289/2002). Tuttavia, tenuto conto della possibilità che l'importo del tributo sia anche particolarmente basso, specie alla luce dell'eventuale suddivisione per quote di possesso e della presenza dell'obbligazione dell'utilizzatore (che può essere tenuto a pagare anche solo il 10% del tributo complessivo), si ritiene opportuno stabilire un importo inferiore a 12 euro.*

***ART. 60***

*Commento: la norme riprende le previsioni dell'art. 1, comma 684, della L. 147/2013. Si specifica, come previsto nel comma 703 che per l'IMU continuano a valere le norme specifiche, contenute nell'art. 13, comma 12-ter, del D.L. 201/2011 e nel D.M. 30/10/2012, oltre che nel regolamento comunale IMU. Per la TASI, si rinvia a quanto previsto dal comma 687, in base al quale ai fini della dichiarazione relativa alla TASI si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione IMU. Tuttavia, si stabilisce che, in sede di prima applicazione, sono valide le dichiarazioni IMU-ICI presentate e che, in assenza di dati, vi è l'obbligo di presentare la dichiarazione da parte degli utilizzatori (che non compaiono nelle dichiarazioni IMU).*

***ART. 61***

*Commento: la norma disciplina la presentazione della dichiarazione TARI, sulla scorta di quanto previsto dall'art. 1, comma 686, della L. 147/2013.*

***ART. 62***

*Commento: la norma disciplina i rimborsi e la compensazione, secondo quanto previsto dall'art. 1, commi 164 e 168, della L. 296/2006, richiamati dall'art. 1, comma 702, della L. 147/2013.*

***ART. 63***

*Commento: la disposizione riprende quanto previsto dall'art. 1, comma 692, della L.147/2013. Si ritiene che l'ente possa nominare funzionari responsabili diversi per i vari tributi componenti la IUC, a seconda della propria realtà organizzativa. In questo caso la scelta deve essere esplicitata nel regolamento. Da verificare, comunque, se la norma consenta la rappresentanza in giudizio, in deroga alle regole generali, anche al funzionario responsabile IMU, tenuto conto delle norme dell'art. 1, comma 703, della L. 147/2013 e dell'art. 11, comma 4, del D.Lgs 504/92.*

***ART. 64***

*Commento: l'articolo disciplina l'attività di controllo e di accertamento del tributo, tenuto conto delle previsioni dell'art. 1, commi 693 e 694, della L. 147/2013, nonché del comma 646 per quanto concerne la TARI. Si ricorda che l'attività di accertamento e successiva riscossione del tributo possono essere affidate, in virtù delle norme vigenti (art.52 del D.Lgs 446/97, art. 7, comma 2, lettera gg-quater e seguenti, del D.L. 70/2011) anche all'esterno, ai soggetti indicati nell'art. 52, comma 5, del D.Lgs 446/97, seguendo le procedure ivi indicate. Nell'eventualità la circostanza va indicata nel regolamento. Si ricorda che ai sensi dell'art. 1, comma 691, della L. 147/2013, è possibile affidare l'accertamento e la riscossione della TARI direttamente ai soggetti ai quali risulta attribuito nell'anno 2013 il servizio di gestione dei rifiuti, nonché la gestione dell'accertamento e della riscossione della TASI ai soggetti ai quali, nel medesimo anno, risulta attribuito il servizio di accertamento e riscossione dell'IMU. Come già specificato è altresì possibile affidare all'esterno, seguendo le procedure ordinarie di cui all'art. 52 del D.Lgs 446/97 o quella speciale del comma 147 (per TARI e TASI) anche la riscossione spontanea del tributo.*

***ART. 65***

*Commento: l'articolo rinvia alle sanzioni previste dalle vigenti disposizioni di legge (commi 695-699, dell'art. 1 della L. 147/2013 e norme speciali, ove prevalenti, per l'IMU). L'ultimo comma può*

*prevedere ulteriori circostanze attenuanti o esimenti nel rispetto della normativa statale in materia di sanzioni (art. 1, comma 700, L. 147/2013).*

***ART. 66***

*Commento: con il presente articolo l'ente può applicare alla IUC l'istituto dell'accertamento con adesione, rinviando allo specifico regolamento comunale. Inoltre, è possibile specificare nel presente l'articolo l'eventuale applicabilità alla IUC degli altri istituti deflattivi del contenzioso previsti dal D.Lgs 218/97, tra i quali, ad esempio, l'adesione agli inviti al contraddittorio. Per l'IMU è possibile altresì prevedere il pagamento delle somme derivanti dall'accertamento con adesione in forma rateale senza interessi (art. 8, comma 5, D.Lgs 23/2011).*

***ART. 67***

*Commento: la norma contiene un generico rinvio alle procedure di riscossione coattiva ammesse dalla legge. Data la fluidità della normativa in materia, alla luce anche della delega relativa alla riforma della riscossione coattiva dei tributi comunali contenuta nella legge di delega fiscale, non è opportuno, al momento, inserire altre specifiche in proposito nel regolamento.*

***ART. 68***

*Commento: il limite minimo, dopo l'eliminazione del limite di € 30,00 vigente fino al 31/12/2013 ad opera dell'art. 1, comma 736, della L. 147/2013, si ritiene oggi sia libero. La sua determinazione deve eseguirsi sulla base della valutazione dei costi-benefici derivanti dall'attività di accertamento/riscossione coattiva.*